



# **Piano Paesistico del Terrazzo Novara - Vespolate**

## **Norme Tecniche di Attuazione**

GUIDO VALLINO, dottore in urbanistica

---

in esecuzione degli incarichi affidati con:

- D.G.P. n°751 del 29/12/2004 per “assistenza tecnico-scientifica per la redazione dell’articolato normativo”
- Determina dirigenziale n°5959 del 27/12/2007 per “stesura definitiva delle N. T. A. del Piano Paesistico”



<b>Titolo I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<i>pag.</i> 2
Art. 1	Finalità e contenuti del Piano	3
Art. 2	Ambito di applicazione	5
Art. 3	Rapporti con gli atti e gli strumenti di pianificazione	6
Art. 4	Elaborati del Piano	8
Art. 5	Valenza ed efficacia normativa	9
Art. 6	Invarianti pianificatorie / divieti generali	11
Art. 7	Modalità e strumenti di attuazione	13
<b>Titolo II</b>	<b>IL SISTEMA NATURALE / SEMINATURALE</b>	<i>pag.</i> 14
Art. 8	Il sistema delle acque di superficie	15
Art. 9	L'assetto geomorfologico	18
Art. 10	Il sistema del verde/la rete di connessione ecologica	19
Art. 11	Le aree e le pratiche agricole	22
<b>Titolo III</b>	<b>IL SISTEMA INSEDIATIVO</b>	<i>pag.</i> 24
Art. 12	Norme generali per gli interventi insediativi	25
Art. 13	Gli insediamenti agricoli	27
Art. 14	Le aree di transizione ( <i>potenziale espansione</i> )	31
Art. 15	Le infrastrutture lineari	37
Art. 16	Gli impianti tecnologici / aree degradate	39
<b>Titolo IV</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</b>	<i>pag.</i> 40
Art. 17	Il sistema dei beni culturali/architettonici	41
Art. 18	Le emergenze paesistiche / le visuali	43
Art. 19	I luoghi della "Battaglia"	45
Art. 20	Il sistema dei percorsi di fruizione	46
<b>Titolo V</b>	<b>FASE TRANSITORIA E GESTIONALE</b>	<i>pag.</i> 49
Art. 21	Norme transitorie	50
Art. 22	L'Accordo di Pianificazione/gestione progettuale	51
Art. 23	Fondo di Compensazione ed incentivi	53
Art. 24	Piano di monitoraggio	54

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

## Finalità e contenuti del Piano

---

1. Il Piano Paesistico del “Terrazzo Novara-Vespolate”, di seguito denominato “Piano”, è elaborato ed approvato dalla Provincia di Novara in attuazione del Piano Territoriale Provinciale (di seguito denominato “P.T.P. vigente”) approvato con D.C.R. n° 383-28587 del 05/10/2004.
2. Il Piano definisce ed orienta, nell’ambito delle rispettive competenze, l’attività di pianificazione attiva e di tutela e di valorizzazione del territorio della Provincia di Novara e dei 5 Comuni interessati.
3. La tutela, nel pieno rispetto dei contenuti progettuali del P.T.P. vigente che inserisce il territorio del Piano tra gli *“Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale”*, e delle indicazioni dell’art. 2.6 delle stesse N.T.A. del P.T.P., è rivolta alla conservazione delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo che costituisce l’unico elemento di rilievo nell’ampia pianura agricola novarese.
4. Più in particolare, in virtù degli specifici indirizzi di cui al punto 10.1 delle N.T.A del P.T.P. vigente, la tutela affidata al Piano è principalmente rivolta a:
  - la conservazione dei terrazzi che definiscono i caratteri morfologici dell’ambito, sia verso la pianura aperta e il corso dell’Agogna, sia all’interno dell’ambito stesso, in corrispondenza delle incisioni fluviali del torrente Arbogna e dei corsi d’acqua minori;
  - la ricerca di condizioni di compatibilità tra l’esercizio dell’attività agricola intensiva quale la coltivazione del riso e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo;
  - la definizione di spazi di continuità tra le aree a verde urbano della città di Novara ed eventuali aree di tutela e di reimpianto della vegetazione anche ai fini della fruizione dell’area da parte dei cittadini;
  - il completamento dei fronti urbani verso la campagna e l’inserimento di nuove grandi infrastrutture;
  - il corretto inserimento delle aree per gli impianti tecnologici esistenti e le condizioni di recupero di aree di degrado quali cave, discariche, ecc.
5. Inoltre, in virtù delle specifiche direttive di cui al punto 10.2 delle N.T.A del P.T.P. vigente, Il Piano paesistico definisce:
  - l’integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute negli atti del comune di Novara riguardo al “Parco della Battaglia” in particolar modo in relazione al completamento dei fronti urbani. alla continuità delle aree verdi urbane verso le aree agricole, ai percorsi alternativi, ciclabili e pedonali di fruizione;
  - le condizioni di inserimento / minimizzazione degli impatti della tangenziale sud di

Novara e della prevista nuova viabilità di raccordo con il nucleo della frazione Torrion Quartara, anche ai fini delle costituzione di un corridoio ecologico trasversale come opera di mitigazione e compensazione;

- la fascia di protezione del torrente Arbogna e gli eventuali corridoi ecologici da concordare con speciali convenzioni con le aziende agricole presenti, anche in corrispondenza di percorsi di fruizione;
  - il recupero delle aree di degrado costituite da cave attive e dismesse, discariche ecc., ai fini della progettazione di aree attrezzate per il tempo libero;
  - le priorità per il recupero del patrimonio storico e per il suo inserimento in circuiti di conoscenza dei luoghi e dell'attività agricola;
  - le norme di tutela dei versanti dei terrazzi e le speciali convenzioni da attivare, all'interno del Piano di Settore del Riso, con le aziende agricole operanti, per la riqualificazione del paesaggio agrario;
  - gli accordi da attivare con la Regione per la definizione delle "aree sensibili" ai fini delle disposizioni della U.E. a favore delle aziende agricole insediate.
6. Il Piano Paesistico viene altresì elaborato nel pieno rispetto degli impegni assunti con la Convenzione Europea sul Paesaggio del 20/10/2000, per *"integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio" nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale*".
7. In virtù dei disposti di cui agli articoli successivi del presente Titolo delle NTA, il Piano è stato predisposto in coerente attuazione dei contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, laddove si stabilisce che: *"...si ritiene necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di competenza e valorizzazione paesistica...."*
8. Di conseguenza, nel rispetto ed in attuazione della legislazione vigente, il Piano si propone l'obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio naturalistico ed ambientale in via generale, e dei beni culturali e paesaggistici più in particolare. Per quanto concerne la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, la piena operatività dei contenuti del Piano è demandata al compimento procedurale da parte degli Enti competenti (Stato e Regione) delle attività richiamate al successivo comma.
9. A seguito dell'intervenuta verifica di conformità delle disposizioni e dei contenuti del Piano da condurre ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e/o al recepimento delle stesse nel Piano Paesaggistico Regionale elaborato ed approvato ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., il presente Piano costituisce quadro di riferimento puntuale per l'esercizio delle funzioni amministrative autorizzative in campo dei beni paesaggistici come individuati ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004; tali funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni nel rispetto della L.R. 32/2008.

Ambito di applicazione

---

1. Il terrazzo che si estende dal centro storico di Novara verso sud è, per la parte compresa nel territorio del comune di Novara esterna all'abitato, già soggetto a vincolo paesaggistico ex art.136 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: il Piano persegue l'obiettivo di tutelarne i caratteri dell'ambiente e del paesaggio, estendendo il proprio territorio di competenza, all'intera area interessata dalla lingua morenica, a sud fino all'abitato di Vespolate, così come perimetrata in sede di P.T.P. vigente.
2. Pertanto il Piano esplica i propri effetti per le porzioni di territorio dei Comuni di Novara, Garbagna Novarese, Nibbiola, Granozzo con Monticello, Vespolate, così come ricomprese nel perimetro di Piano indicato nelle Tavole di progetto.
3. Il Piano sottopone il suddetto territorio a specifica normativa d'uso, tutela e valorizzazione ambientale, secondo quanto disposto dalla L.R. 20/1989 *"Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici"* e s.m.i. e, per quanto di competenza e con le specificazioni richiamate al precedente art. 1 comma 9, dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*.
4. Ai sensi e per gli effetti delle normative di cui sopra, il Piano non prevede la individuazione di ulteriori aree ed immobili, diversi da quelli già vincolati, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione (ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), ed art. 143 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).
5. Con riferimento alle richiamate finalità di cui all'art. 1, il Piano costituisce specificazione, approfondimento e contestualizzazione attuativa di tutte le disposizioni assunte dal Piano Territoriale Regionale (con suo approfondimento Ovest Ticino), dal Piano Territoriale Provinciale e dagli strumenti urbanistici locali, come elencato e meglio specificato all'articolo seguente.
6. Più in particolare il Piano si propone quale puntualizzazione a scala provinciale del Piano Paesaggistico Regionale in corso di predisposizione, con riferimento ai contenuti delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30-1375 del 14.11.2005 e n. 17-1760 del 13.12.2005, di approvazione del "Documento programmatico" con il quale sono stati definiti gli obiettivi della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale.
7. Il Piano, per meglio coordinare le modalità di recepimento in sede di strumentazione urbanistica locale, riconosce ed individua "Ambiti omogenei" da intendersi quali riferimenti spazialmente definiti del percorso progettuale: sono riportati nelle Tavole di Piano, con i relativi rimandi normativi agli specifici articoli di cui ai successivi Titoli II, III e IV delle presenti Norme, ed assunti quali riferimento interpretativo del paesaggio e di articolazione progettuale finalizzata alla gestione del Piano.

## Rapporti con gli atti e gli strumenti di pianificazione

1. Per quanto concerne l'area già vincolata con D.G.R. n° 135-13400 del 09/03/1992 il presente Piano sostituisce a tutti gli effetti il prescritto Piano Paesistico:  
“ ... *che verrà redatto in collaborazione con il Comune per definire le norme di tutela dell'intero ambito assoggettato a vincolo potrà contenere indirizzi, criteri ed indicazioni tendenti ad una corretta riconnessione ambientale di tali nuclei con l'intorno circostante, tenendo pure presente allo scopo l'esistenza in essi di monumenti e manufatti di interesse storico e documentario.*”  
di conseguenza, con le specificazioni temporali e procedurali di cui al precedente art. 1, comma 9, detta la specifica disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio interessato.
2. Il Piano risponde altresì alla necessità di fornire le richieste indicazioni per i tre nuclei frazionali della città di Novara a suo tempo esclusi dal provvedimento di imposizione del vincolo di tutela dalla D.G.R. citata:  
“...*Nelle zone già edificate ed urbanizzate di Torrión Quartara, Olengo e frazione Bicocca, perimetrale nell'allegata cartografia con linea tratteggiata, rilevanti a causa del significato storico dei luoghi con riferimento alla battaglia del 23 marzo 1849 piuttosto che a causa dei valori ambientali in esse presenti, il Comune di Novara, nel rilasciare le autorizzazioni e concessioni edilizie, dovrà tenere in specifico conto l'esigenza di particolari cautele tese a garantire un'attenta qualificazione dei contesti urbani in questione e potrà richiedere pareri consultivi alla Regione sui singoli interventi e soprattutto sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni consistenti del patrimonio edilizio esistente.*”
3. Per quanto concerne le disposizioni del P.T.R. approvato con D.C.R. n° 388-9126 del 19/06/1997, il presente Piano costituisce la specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale prevista dall'art. 12 NTA (in conformità all'art. 1 bis della legge 431/85 e all'art. 4 della Lr 20/89) per le “*Aree ad elevata qualità ambientale*”, laddove la porzione settentrionale dell'ambito viene individuata in elenco al n° 38 tra le aree assoggettate a “*Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza provinciale*”.
4. Le tutele disposte dal presente Piano costituiscono inoltre specificazione e contestualizzazione degli Indirizzi e delle Direttive disposti dagli articoli 13. “*il sistema dei suoli ad eccellente produttività*” e 14. “*il sistema dei suoli a buona produttività*” delle N.T.A. del P.T.R. vigente (articoli modificati dalla variante normativa al PTR vigente adottata con DGR n. 13 - 8784 del 19/05/2008)
5. Per quanto concerne le disposizioni del P.T.R. Area di approfondimento Ovest Ticino, approvato con D.G.R. n° 417-11196 del 23/07/1997, il presente Piano costituisce

specifico recepimento attuativo dei contenuti della Scheda d'Ambito S.A. E.2 "Parco della Battaglia".

*"... Per quanto concerne le relazioni con il P.T.R. dell'Ovest Ticino, si ritiene che tale strumento in via di elaborazione debba in particolare approfondire le relazioni e le connessioni con l'ambito 26 e coordinare le modalità di salvaguardia della costa orientale del sistema dei terrazzi, riorganizzando le accessibilità dei percorsi (si veda SA 27) alternative alla viabilità principale, attestandosi in tal senso sul nucleo di Olengo.*

*Pertanto si propone che tale strumento si indirizzi, oltre che agli aspetti di tutela del "paesaggio storico" (teatro della Battaglia risorgimentale di Novara), anche ad una più complessiva tutela dell'aspetto morfologico, paesaggistico ed ambientale dell'area, preservando in particolare le propaggini della lingua morenica dalla sempre più massiccia penetrazione della coltura risicola.*

*In tal senso dovranno essere recepite, con le dovute integrazioni e finalizzazioni, le indicazioni e la struttura prescrittiva delle "Norme generali", in particolar modo per quanto attiene alle fasce di pertinenza paesistica dei due corsi d'acqua naturali che interessano l'ambito (Agogna ed Arbogna), che sono state individuate ed opportunamente cartografate nelle tavole a scala 1:10.000.*

*Infine si rileva l'importanza della continuità del sistema morfologico-ambientale connesso alle ultime propaggini meridionali della lingua morenica, nell'area compresa tra il canale Quintino Sella ed il torrente Agogna, nei territori dei comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola e Vespolate esterni all'area di studio: pertanto il P.T.R. propone l'ipotesi progettuale di estendere anche a tali aree gli indirizzi di salvaguardia e tutela ambientale-paesaggistica già individuati per l'ambito E.2, con modalità attuative coordinate a scala sovracomunale.*

6. Per quanto concerne il P.T.P. approvato con D.C.R. n° 383-28587 del 05/10/2004, il Piano oltre a costituire specifica attuazione dei citati disposti di cui all'art. 2.6 N.T.A., rappresenta il quadro di riferimento della pianificazione urbanistica locale e di settore, proponendosi quale approfondimento e recepimento di tutti i contenuti e le disposizioni dello stesso P.T.P.
7. Infine, per quanto concerne nello specifico la strumentazione urbanistica dei Comuni di Garbagna Nov. e Nibbiola, il presente Piano, con i suoi contenuti progettuali e normativi, sostituisce a tutti gli effetti il "Piano di Zona" previsto dagli stessi PRGC per le "aree con vocazione a Parco" già individuate ed evidenziate nella Tavola A del Piano.

*".....L'area.....presenta specifica vocazione per la sua utilizzazione a parco agricolo; le prescrizioni di tutela e salvaguardia sono finalizzate alla protezione e valorizzazione del paesaggio e dei valori storico-ambientali della pianura irrigua. L'utilizzazione a parco di tale area dovrà essere specificatamente disciplinata tramite un apposito piano di zona, di tipo comunale o intercomunale, che ne preveda la modalità di conservazione e di intervento sul patrimonio naturale ed edilizio esistente (nuclei rurali e cascine) e la pianificazione e localizzazione delle eventuali nuove infrastrutture ed attrezzature indispensabili al parco....".*

1. Sono elaborati costitutivi del Piano:
  - a. di progetto
    - le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
    - le seguenti Tavole di Piano:
      - *Tav. A: Risorse Geoambientali*
      - *Tav. B: Sistema Insediativo*
      - *Tav. C: Valorizzazione del Paesaggio*
  - b. di valore descrittivo
    - la Relazione;
    - le seguenti Tavole Analitiche:
      - Tavola 1: “Le unità geoambientali”
      - Tavola 2: “Capacità d’uso dei suoli”
      - Tavola 3: “Mosaicatura PRG vigenti”
      - Tavola 4: “Tutele paesistico- ambientali e faunistiche in atto”
      - Tavola 5: “Il sistema dell’accessibilità”
      - Tavola 6: “Il sistema dei beni culturali- architettonici”
      - Tavola 7: “Uso del Suolo”
    - il Rapporto Ambientale per la procedura di V.A.S.
    - Sintesi non Tecnica
2. Sono elaborati di supporto analitico e giustificativo delle scelte di Piano:
  - Il “Piano di Valorizzazione storico-ambientale della Valle dell’Arbogna” (arch. Sergio Rizzi per Comune di Novara, 1988);
  - Gli “Studi preliminari per l’elaborazione del Piano Paesistico Terrazzo Novara – Vespolate” (dr. Guido Vallino per Provincia di Novara, maggio 2003);
  - Il “Documento di impostazione metodologica ed indirizzi/criteri normativi” (dr. Guido Vallino per Provincia di Novara, maggio 2004);
  - L’”Analisi agroambientale del territorio” (dr. Valter Porzio per Provincia di Novara, aprile 2004);
  - Lo “Studio idrogeologico del torrente Arbogna” (dr. Geol. Fabrizio Grioni per Provincia di Novara aprile 2003)
  - Lo “Studio di fattibilità per la riqualificazione fluviale del Torrente Agogna” (CIRF per Provincia di Novara, 2006).
3. Le indicazioni cartografiche e normative contenute negli elaborati di cui al comma 1 lettera a., sono vincolanti per la pianificazione attuativa e di settore e producono efficacia normativa in relazione all’articolo successivo; le indicazioni contenute negli elaborati di cui al comma 2 sono di supporto per la redazione dei progetti e per la valutazione degli stessi da parte degli Enti competenti.

Valenza ed efficacia normativa

---

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, il Piano individua specifiche disposizioni normative riferite all'intero territorio di competenza ed agli Ambiti omogenei così come trattati dagli specifici articoli di cui ai successivi Titoli II, III e IV delle presenti Norme, articolate in:
  - Indirizzi
  - Direttive
  - Prescrizioni.
2. Gli Indirizzi si propongono quali criteri di orientamento dell'attività di pianificazione locale e di settore, nonché degli atti amministrativi e regolamentari degli Enti locali e di diritto pubblico: dagli stessi è possibile discostarsi esclusivamente motivando adeguatamente le ragioni di scelte alternative.
3. Le Direttive costituiscono disposizioni specifiche del Piano con efficacia di cogenza da rispettare nella predisposizione degli strumenti di competenza nell'attività di pianificazione locale e di settore, nonché attuativa.
4. Le Prescrizioni rappresentano disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati. hanno efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, che effettuino interventi di trasformazione del territorio di qualsiasi natura.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 8 L.R. 56/77 e s.m.i., l'elencazione dell'efficacia giuridica delle presenti N.T.A. nel rispetto delle definizioni dei commi precedenti, è assunta nell'atto deliberativo di approvazione del Piano: in ogni caso già in sede di adozione del progetto di Piano è opportuno che la delibera anticipi l'elencazione di cui sopra, accompagnata dall'individuazione delle disposizioni a cui applicare la salvaguardia prescritta dal comma 5 dello stesso art. 8 L.R. 56/77 e s.m.i.
6. Il Piano ha validità a tempo indeterminato: ad esso possono essere apportate Varianti e/o Revisioni ai sensi e secondo le procedure della legislazione vigente. Ai sensi del comma 6 dell'art. 8 L.R. 56/77 e s.m.i., il presente Piano, una volta approvato, costituisce a tutti gli effetti variante al Piano Territoriale Provinciale.
7. Il Piano ritrova altresì la propria efficacia giuridica nel percorso in corso di Pianificazione Regionale, laddove l'intesa inserita nel "*Protocollo*" formalizzato dalla Provincia di Novara e dalla Regione Piemonte per l'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, "*...è finalizzata ad avviare una forma di collaborazione istituzionale che impegni le parti, Regione e Provincia, a collaborare alla formazione condivisa del Piano Paesaggistico regionale, con la consapevolezza che la valutazione delle trasformazioni e la salvaguardia dei valori del paesaggio piemontese possono*

*avvenire solamente attraverso il riconoscimento di un quadro strumentale e normativo univoco e condiviso....”.*

8. Nell'ambito delle competenze proprie di tale intesa, il presente Piano anche ai sensi dei disposti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si propone quale uno degli atti predisposti da parte della Provincia, finalizzati a *“...verifiche e precisazioni degli studi e delle elaborazioni sviluppate dalla Regione volti alla formazione del piano paesaggistico regionale....”*, attività che possano consentire di coinvolgere conseguentemente anche le elaborazioni condotte dalla Provincia nelle Intese/Accordi previsti dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per “portare a regime” efficacemente la gestione stessa dei beni paesaggistici.
9. In tal senso, con la precisazione di cui al precedente art. 1, comma 9, e con riferimento alle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., all'interno del presente Piano sono trattati i seguenti “Beni paesaggistici”:
  - a) le aree e gli immobili indicati all'art. 136 e già individuati con D.G.R. n° 135-13400 del 09/03/1992 “Parco della Battaglia” in Novara;
  - b) le aree indicate all'art. 142, e tutelate “ex lege” che nell'ambito territoriale di competenza si limitano alle fasce limitrofe ai corsi d'acqua principali ed a residue fasce boscate.
10. Nelle aree di cui al comma precedente sono in vigore le disposizioni autorizzative di cui all'art. 146 e segg. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, con le relative competenze sub-delegate ai Comuni dotati di Commissione locale per il paesaggio, è svolto nel rispetto dei disposti della L.R. 32/2008 e s.m.i.  
Il Piano propone che, effettuate le verifiche di conformità e/o il recepimento nel Piano Paesaggistico Regionale come illustrato al precedente art. 1, comma 9, le “aree degradate” di cui al successivo art. 16 delle presenti N.T.A., vengano individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
11. La piena applicazione delle norme del Piano che comportano effetti giuridici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., limitatamente ai beni di cui all'art. 143, comma 1, lett. b) e c), come disposto dall'art. 135 comma 1 dello stesso D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., è comunque demandata all'effettiva ricognizione e recepimento dei contenuti del Piano ai sensi delle procedure di legge richiamate all'art. 1, comma 9 delle presenti N.T.A.

## Invarianti pianificatorie / divieti generali

1. Il percorso progettuale del Piano ha individuato alcune invarianti pianificatorie ed alcuni divieti generali applicabili indistintamente in tutto il territorio di competenza del Piano, riportati ai commi successivi.

### ***Direttive***

2. Tutti gli interventi di trasformazione d'uso dei suoli, di edificazione, di riuso con mutamento di destinazione, consentiti nell'area debbono in ogni caso concorrere alla riqualificazione paesistico-ambientale, in particolare:
  - o mediante l'applicazione dell'Indice di Compensazione (Ic) di cui al successivo art. 10 ed i conseguenti impianti vegetali;
  - o garantendo, anche in ambiti di sviluppo insediativo, idonee quote di permeabilità dei suoli;
  - o rispettando comunque tutte le indicazioni più puntuali, anche di carattere progettuale, riportate ai Titoli successivi delle presenti Norme.
3. La vocazione territoriale dell'area è riconoscibile nell'attività agricola e/o agrituristica, e nelle attività ricreative e/o del tempo libero compatibili, fatta eccezione per gli ambiti di transizione o comunque a carattere insediativo specificatamente individuati e perimetrati nelle Tavole di Piano e normati dal successivo Titolo III delle presenti Norme; sono comunque fatte salve le eventuali diverse destinazioni d'uso già previste dalla strumentazione urbanistica vigente.
4. In tutto il territorio del Piano esterno ai centri abitati, così come attualmente perimetrati, in particolare in affiancamento alla viabilità pubblica, e' vietato svolgere attività pubblicitaria, ad esclusione delle insegne degli esercizi pubblici siti in loco, che potranno essere autorizzate nel rispetto di specifiche indicazioni tipologiche da riportare nei Regolamenti Edilizi Comunali: tali indicazioni potranno essere rese omogenee e coerenti con l'emanazione di specifico "Atto di Indirizzo e Coordinamento" assunto dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 1.6 del P.T.P. vigente.
5. In tutta l'area del Piano l'eventuale installazione di antenne paraboliche sugli edifici e/o su strutture accessorie, deve essere affacciata sulle aree cortilizie e/o di pertinenza interna dell'insediamento, e comunque risultare di ridotta percezione dalle percorrenze e dagli spazi pubblici.

## **Prescrizioni**

6. Al di fuori delle aree inserite in ambiti di transizione o comunque a carattere insediativo, è fatto divieto di costruire nuove strade se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica (didattico-ricreativa) dell'ambito territoriale, fatta comunque salva (con riferimento alle indicazioni cartografiche della Tav. B):
  - la prevista nuova viabilità di connessione della frazione del Torrion Quartara con il fronte urbano sud del capoluogo;
  - la prevista nuova viabilità di evitamento degli abitati di Nibbiola e Garbagna verso est, sulla percorrenza della S.R. 211, in parallelo al tracciato della linea ferroviaria Novara-Mortara.
7. In tutta l'area è vietata qualsiasi attività che possa comportare modificazione permanente delle condizioni geomorfologiche preesistenti, in particolare mediante coltivazioni di cava, fatte salve le eventuali esigenze di regimazione dei corsi d'acqua e le operazioni di miglioramento fondiario nei limiti di cui al successivo art. 9.
8. E' inoltre fatto divieto di aprire qualsiasi tipo di discarica, di deposito di materiali a cielo aperto, di accumulare rifiuti, relitti e/o rottami, in tutte le aree non appositamente destinate dalla strumentazione urbanistica e previste all'interno degli ambiti di transizione o a carattere insediativo individuati dal Piano.
9. Inoltre su tutto il territorio interessato dal Piano è vietata la realizzazione di fabbricati primari, accessori e/o precari ottenuti mediante la posa in opera di strutture prefabbricate con finiture esterne in lamiera o in cemento non intonacato.
10. A tutela e a valorizzazione del ruolo di struttura della rete ecologica della pianura agricola, il corredo vegetale delle fasce fluviali, dei canali dei percorsi e dei fontanili è da mantenere e da implementare nell'ambito degli interventi ammessi, con localizzazione prioritaria nelle aree indicate nelle tavole di Piano; in caso di comprovata necessità che comporti l'eliminazione di essenze vegetali, si deve comunque provvedere al loro ripristino con qualità e quantità definite, nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo art. 10.
11. In virtù della riconosciuta e confermata valenza paesistico-ambientale dell'intero ambito territoriale oggetto del presente Piano, ai sensi del 5° comma dell'art. 20 della L.R. 40/98, nel territorio perimetrato e di competenza del Piano tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della L.R. 40/98 debbono sempre e comunque essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

## Modalità e strumenti di attuazione

1. Il Piano si attua in particolare con il recepimento nella strumentazione urbanistica locale e di settore delle indicazioni progettuali, cartografiche e normative, del Piano stesso; inoltre tra le modalità di attuazione sono da ricomprendere gli adeguamenti dei Regolamenti locali di settore quali ad es. il Regolamento Edilizio, il Regolamento di Polizia Rurale ed eventuali Regolamenti e/o Piani del “Verde” e del “Colore”.
2. A livello di competenze dell’Amministrazione Provinciale, il Piano viene attuato conformando allo stesso le attività di tutti gli Uffici di settore nelle specifiche competenze, ed eventualmente con l’emanazione di specifici “Atti di indirizzo e di coordinamento” come previsti dall’art. 1.6 delle N.T.A. del P.T.P vigente, da assumere in particolare nella forma di “Manuali” e/o “Abachi degli interventi” per necessità di qualificazione “formale e tipologica” già espressamente richiamate in sede di normativa Piano o per un’efficace gestione attuativa dello stesso.
3. Per quanto concerne la competenza territoriale-urbanistica, la Provincia coordina in maniera attiva il processo di adeguamento della strumentazione urbanistica locale ai contenuti del Piano, individuando modalità concertative per l’espressione dell’eventuale richiesto “*parere di compatibilità territoriale*” ex art. 1.7 N.T.A. P.T.P. vigente, già in sede dei lavori della Commissione Tecnica (vd. art. 22) costituita in attuazione dell’ “Accordo di Pianificazione” sottoscritto il 22/12/2005 con gli stessi 5 Comuni interessati.
4. Inoltre, in virtù della riconosciuta vocazione agricola dell’ambito, costituiscono specifico strumento settoriale di attuazione dei contenuti del Piano, i Piani dei distretti rurali, già “Piani agricoli di zona”, qualora avviati ai sensi della L.R. 8 luglio 1999 n. 17 e della L.R. 13 ottobre 2003 n. 26, di competenza della Provincia di Novara.
5. Per quanto concerne l’attuazione del Piano nella fase di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione assunti, tutti gli interventi da eseguirsi all’interno del perimetro di Piano dovranno essere preceduti da particolari attenzioni progettuali prevedendo elaborati tecnici idonei a valutare il corretto inserimento paesistico-ambientale anche sotto il profilo visuale degli interventi proposti; pertanto la strumentazione urbanistica ed i Regolamenti Edilizi locali sono tenuti ad integrare la disposizione di cui sopra affinché la procedura di rilascio dei titoli abilitativi comporti una valutazione di merito non solo sotto il profilo della consueta “istruttoria edilizia”, ma soprattutto sotto il profilo della compatibilità paesistico-ambientale, facendo comunque salvi gli interventi che ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 debbono già essere accompagnati dalla prescritta “Relazione paesaggistica”.
6. In ogni caso la Provincia, in attuazione dei disposti del Piano, promuove e favorisce il coordinamento e l’integrazione di pareri e competenze che a vario titolo intervengono nel percorso procedurale autorizzativo degli interventi.

## **TITOLO II**

# **IL SISTEMA NATURALE E SEMINATURALE**

## Il sistema delle acque di superficie

1. Il sistema delle acque di superficie comprende i tratti dei corsi d'acqua pubblici "naturali" (i torrenti Agogna ed Arbogna), interessati dall'ambito del Piano, nonché la fitta e diffusa rete di cavi, canali e colatori irrigui con particolare attenzione all'esistente tratto "seminaturale" del Cavo Ri.
2. Il Piano promuove la valorizzazione naturalistico-ambientale degli ecosistemi della rete delle acque di superficie, ne tutela la funzionalità e l'efficienza idraulica favorendo la riqualificazione ambientale e naturale della morfologia residua, perseguendo le migliori coerenze possibili tra la destinazione naturalistica e l'assetto agro-forestale dei territori interessati; gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione delle fasce ripariali debbono sempre favorire il potenziamento e lo sviluppo del sistema dei corridoi di connessione ecologica previsti dal Piano (in riferimento alle indicazioni della Tavola A).
3. In particolare lungo il corso dell'Agogna e dell'Arbogna gli interventi di rinaturalizzazione sono da attuarsi con le modalità della gestione selvicolturale naturalistica, preservando e tutelando la vegetazione ripariale residua: nel caso di interventi di consolidamento spondale vanno comunque utilizzate esclusivamente le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Gli interventi da realizzarsi lungo il corso dell'Agogna debbono essere coerenti con i contenuti dello "*Studio di fattibilità per l'Agogna (CIRF 2006)*" e/o dello specifico "*Contratto di fiume*" in corso di formalizzazione.
4. Oltre ai necessari rimandi ai contenuti di indirizzo del richiamato "*Studio di fattibilità per l'Agogna (CIRF 2006)*", le possibilità di intervento progettuale sulle aste dei corsi d'acqua e della rete irrigua, con particolare riferimento alle relative fasce di pertinenza, da approfondire in sede di strumentazione urbanistica locale, previo accordo con gli Enti gestori, debbono essere riferite e adeguatamente contestualizzare gli stessi Schemi allegati alle Norme Generali del PTR Ovest Ticino, in particolare per quanto concerne le sezioni relative a:
  - rinaturalizzazione di corsi d'acqua ( nel caso di interventi di pertinenza del corso dell'Agogna);
  - piccoli corsi d'acqua naturali e seminaturali (nel caso di interventi di pertinenza del corso dell'Arbogna e del cavo Ri);
  - canali in rilevato, in trincea ed in calcestruzzo (per tutti gli altri interventi assentibili sul sistema diffuso della rete irrigua).

5. Tutte le fasce di pertinenza di cui al presente articolo, costituiscono ambiti prioritari per l'applicazione di benefici disposti dai Regolamenti Comunitari e dai Piani di Sviluppo Rurali finalizzati alla riqualificazione del paesaggio rurale e per la riforestazione e l'impianto di filari alberati e di percorsi di fruizione; inoltre tali fasce di rispetto individuano i tracciati di recepimento e di contestualizzazione della "rete ecologica" prevista dal Piano Territoriale Provinciale.

### ***Directive***

6. Lungo gli alvei e sulle fasce spondali del reticolo idrografico minore (cavi, canali etc..) da individuare puntualmente in sede di strumentazione urbanistica locale, previa consultazione con gli Enti gestori, e da sottoporre ad una fascia di rispetto non inferiore a 10 ml per ciascuna sponda:
  - a) non sono ammesse interruzioni e/o deviazioni di tratti del reticolo con qualsivoglia opera di recinzione, muro di sostegno o anche semplici depositi di materiali e/o accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini privati, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque;
  - b) non sono ammesse coperture dei corsi d'acqua, salvo che in presenza di giustificati e documentati impedimenti di natura tecnica, e salvo che per opere di attraversamento viabilistico per le quali è comunque sempre prescritta la tipologia "a rive piene", cioè senza restringimenti mediante tombinature o similari;
  - c) sono da evitare, se non in presenza di impedimenti di natura tecnica valutati previa consultazione degli Enti gestori, interventi di rettifica dei tracciati e/o rifacimento spondale realizzati in calcestruzzo armato: anche in tali circostanze è da preferire l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
  - d) deve essere conservata e tutelata la vegetazione autoctona che cresce lungo le rive: qualora la realizzazione di interventi compatibili ne preveda l'eliminazione, va prescritto un nuovo impianto compensativo da realizzare nelle immediate vicinanze;
  - e) i PRGC debbono compiere un'adeguata ricognizione al fine di sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia i manufatti di ingegneria idraulica riconoscibili quali testimonianze storico-culturali del paesaggio agrario di riferimento (anche ai sensi del successivo art. 17);
  - f) le eventuali preesistenti strade alzaie vanno adeguatamente recuperate alla loro originale funzione di guardiania e manutenzione del corso d'opera, con la possibilità di realizzare percorsi di fruizione con particolare riferimento, al progetto del sistema dei percorsi di fruizione (si vedano Tavola C e art. 20).

### ***Prescrizioni***

7. Il Piano individua, alla Tavola A, le fasce di pertinenza dei corsi d'acqua principali (Agogna, Arbogna e Cavo Ri) ottenute integrando le perimetrazioni delle fasce A e B del P.A.I. con le fasce di pertinenza "paesistico-ambientale" già prescritte dal P.T.R. Ovest Ticino e dallo stesso normate all'art. 18 delle Norme generali: le parti di territorio ricomprese nelle suddette fasce possono essere utilizzate esclusivamente per attività agricole, agroforestali, naturalistiche e parzialmente del tempo libero che non comportino rilevanti modificazioni dello stato dei luoghi.

8. All'interno del perimetro delle fasce di pertinenza come sopra definite, in coerenza ai disposti normativi sovraordinati già vigenti, possono essere previsti gli interventi ed esercitate le attività di seguito elencate:
- a) parchi ed aree attrezzate per il tempo libero che non comportino aree pavimentate impermeabili di superficie superiore a mq. 200, con limitate strutture di servizio, purchè previsti all'interno di strumenti urbanistici esecutivi che valutino esplicitamente l'eventuale interferenza con le dinamiche del corso d'acqua e che comunque tutelino gli aspetti paesistici ed ambientali dei luoghi;
  - b) gli interventi edilizi sono limitati agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13 della L.R. 56/77, con particolare attenzione alla non alterazione e/o al ripristino dei luoghi; fatte salve eventuali più restrittive normative disposte dagli adeguamenti dei P.R.G.C. al P.A.I., gli interventi di ristrutturazione edilizia (escludendo la demolizione totale con ricostruzione) possono essere ammessi purché le nuove superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
  - c) l'agricoltura si esercita esclusivamente nei terreni entro cui è attualmente praticata oppure prevista da eventuali futuri interventi pubblici tesi a recuperare ai fini agricoli aree attualmente destinate ad altre funzioni con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle tecniche colturali; sono comunque fatti salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati o la riconversione a bosco;
  - d) l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno è consentito se non comporta modificazioni planoaltimetriche del suolo ed a condizione che l'impianto non venga eseguito entro superfici già boscate;
  - e) possono essere realizzate, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali, paesistici e geomorfologici dei luoghi, le opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, e ad altre attrezzature e/o impianti per l'erogazione di pubblici servizi, con particolare attenzione al ripristino dei luoghi;
  - f) possono essere realizzate, oltre alle opere previste al punto precedente, nuove strade e/o l'ampliamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione dell'attività agricola e forestale negli ambiti in cui sono oggettivamente motivabili esigenze di miglioramento produttivo, con particolare attenzione al ripristino dei luoghi, oltre ad eventuali percorsi ciclopedonali finalizzati alla fruizione dei luoghi.

1. In tutto il perimetro del Piano, le azioni di riqualificazione e gli interventi ammessi sono prioritariamente indirizzati a preservare la "tipicità" morfologica dell'area, caratterizzata dall'insieme di dossi e vallette proprie delle propaggini terminali della lingua morenica.

#### ***Direttive***

2. Nelle aree a prevalente coltura risicola, le operazioni di miglioramento fondiario volte a razionalizzare le camere di risaia in funzione delle tecniche e della meccanizzazione dell'attività, dovranno tendere a preservare la morfologia e la strutturazione dei luoghi, in particolare per quanto concerne filari alberati limitrofi a strade poderali o ripe.

#### ***Prescrizioni***

3. Pertanto in tutto il territorio soggetto a Piano Paesistico è vietata l'attività di cava, anche nella forma della bonifica agraria nel caso preveda asportazione e commercializzazione del materiale estratto.
4. I miglioramenti fondiari (intesi quali interventi di modificazione morfologica, livellamento o spianamento del suolo, con o senza asportazione di sottosuolo, al di fuori degli ordinari interventi agronomici di preparazione del terreno, e comprensivi delle bonifiche agrarie) possono essere consentiti esclusivamente se ampiamente motivata l'esigenza di miglioramento fondiario in funzione della conduzione della specifica attività agraria ed in particolare della razionalizzazione ed efficienza della distribuzione irrigua e della rete degli scoli.
5. In ogni caso gli interventi di cui al comma precedente possono essere ammessi senza alterare la morfologia complessiva dei luoghi e ad una quota massima tendenzialmente non superiore ai 50 cm. dal preesistente piano di campagna; qualora tali interventi di miglioramento comportino l'eliminazione di formazioni vegetali quali filari, siepi, macchie o alberi isolati, il richiedente è comunque tenuto a raddoppiare l'indice di compensazione (Ic) previsto dal successivo art. 10., per la quota riferita alle aree oggetto dell'eliminazione.
6. Le scarpate, in particolare degli appezzamenti a risaia, che presentano dislivelli di quota superiori a ml 2,50 (misurati dalla sommità dell'argine di scarpata) e pendenze superiori a 30°, debbono essere consolidate per evitare fenomeni franosi: il consolidamento va effettuato con le metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica.

## Il sistema del “verde” / la rete di connessione ecologica

1. Il Piano persegue l'obiettivo della qualificazione ecosistemica del territorio interessato ottenuta in particolare preservando ed incrementando la biomassa vegetale: pertanto in tutto il perimetro del Piano, le azioni di riqualificazione e gli interventi ammessi sono tenuti a mantenere e riqualificare tutte le alberature esistenti, quali filari, siepi, nuclei arborei/arbustivi o residue macchie di bosco naturale. Inoltre le azioni previste dal Piano sono volte ad incrementare la dotazione complessiva di “verde” nel territorio in esame per raggiungere una quantità “a regime” pari almeno a circa il 5% dell'intera superficie territoriale interessata dal perimetro del Piano.

### ***Direttive***

2. A tal fine il Piano Paesistico introduce l'obbligo di applicazione, per tutti gli interventi edificatori, di riuso edilizio e di trasformazione dell'uso dei suoli, di un apposito **Indice di compensazione (Ic)**, per stabilire l'entità di impianto di essenze arboree da realizzare in relazione agli interventi ammessi, nei diversi ambiti individuati dal Piano (per una sua puntuale definizione tecnica si rimanda al successivo art. 12 ). In tutto il territorio oggetto del Piano nelle aree a prevalente destinazione agricola per usi propri ed ammessi, e fatte salve le specificazioni puntuali di cui ai successivi articoli 13 e 14, è prescritto un Indice Ic non inferiore a 1 ml/mc o 2 mq/mc (i mc sono da intendersi riferiti al volume – V – come da regolamenti edilizi comunali).
3. Di conseguenza tutti gli interventi da realizzarsi nel territorio del Piano, devono essere subordinati al rispetto ed alla ricostruzione del reticolo dei corridoi ecologici; pertanto i progetti relativi ai titoli abilitativi edilizi da autorizzare, devono essere corredati da rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la collocazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori; il progetto deve prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove; in particolare, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici, le opere di ripiantumazione della vegetazione, da collocare all'interno della stessa proprietà fondiaria interessata dall'intervento o ai suoi margini e contorni nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi ed agli articoli successivi, dovranno garantire l'efficienza del nuovo sistema ecologico proposto.
4. La strumentazione urbanistica dei Comuni interessati dal Piano è pertanto tenuta a “cartografare” puntualmente la dotazione di “verde” residua rilevata sul territorio di competenza, con particolare attenzione all'eventuale individuazione di alberi monumentali e/o di pregio ambientale/paesistico da effettuarsi ai sensi della L.R. 50/95; inoltre individua le aree di reimpianto previste nel rispetto delle indicazioni cartografiche di cui alla Tav. A che definisce il sistema complessivo della “rete ecologica” di

riferimento (articolata in: *“rete ecologica, incremento della rete ecologica, fascia di mitigazione, macchie di riqualificazione vegetazionale”*).

5. Le aree individuate nelle Tavole di progetto A nel sistema complessivo della “rete ecologica”, all'esterno dei centri abitati sono da ritenersi inedificabili, al fine di consentire la realizzazione della prevista rete di connessione ecologica a scala più vasta: in tali aree sono ammessi esclusivamente nuovi impianti arborei, interventi colturali ed utilizzazione a maturità degli impianti vegetali con le modalità di cui ai successivi commi, mentre sono rigorosamente vietati i cambi di destinazione d'uso dei suoli se non connessi all'attività agricola e/o eventualmente agrituristica. Anche se sono da preferirsi altri tipi di essenze, l'uso dei pioppi può anche essere ammesso nei tratti di rete di connessione ecologica individuata dal Piano.  
Si rimanda agli strumenti di gestione del Piano uno studio sulle aree demaniali al fine di rendere più puntuale ed efficace la direttiva su citata.
6. Gli impianti vegetali conseguenti all'applicazione dell'Indice di compensazione (Ic) di cui al precedente comma 2, devono essere eseguiti prioritariamente sulle aree individuate come "Rete ecologica" (di cui ai commi precedenti) e debbono essere accompagnati:
  - da specifico atto d'obbligo, se realizzati su aree nella disponibilità del richiedente;
  - da convenzione, se da realizzare su aree non nella disponibilità del richiedente e da individuare a tale scopo dagli Uffici Tecnici Comunali con il supporto della “Commissione Tecnica” dell'Accordo di Pianificazione (costituita ai sensi del successivo art. 22), sulla base di intese e/o accordi intervenuti anche con le Associazioni di Categoria interessate, e/o utilizzando le disponibilità di cui al Fondi di Compensazione previsto al successivo art. 23.
7. Qualora in sede esecutiva non fosse possibile realizzare gli impianti conseguenti all'applicazione dell'Indice di compensazione (Ic) in aree individuate dal sistema della “rete ecologica” di cui alla Tav. A, o, per quanto di competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo III, negli Ambiti di transizione e insediativi, gli stessi andranno eseguiti in aree individuate in sede di strumentazione urbanistica prioritariamente tra le seguenti:
  - a) nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore;
  - b) a completamento di zone umide e/o macchie arboree non ricomprese nella rete ecologica principale;
  - c) nelle fasce di rispetto di strade vicinali ed interpoderali (nel rispetto delle distanze minime prescritte dal “Codice della Strada”);
  - d) nelle aree “degradate” soggette a recupero ambientale (ex Cave ed ambiti di cui al successivo art. 16).
8. L'articolato normativo degli strumenti urbanistici locali, considerata la rilevanza di merito per l'obiettivo complessivo di riqualificazione paesistica assegnata alla realizzazione della rete ecologica, dovrà prevedere specifiche prescrizioni riferite ai progetti di impianto arboreo, prevedendo:
  - modalità di redazione degli stessi (elaborati e competenze richieste);

- disposizioni circa la densità di impianto per i rimboschimenti naturalistici (tendenzialmente 1 essenza arborea/arbustiva ogni 5 mq), per l'impianto in filare e per le siepi (distanza sulla fila attestata a circa 2,5 m) definendo le relative altezze minime (1 m per le essenze arboree e 0,60 m. per le essenze arbustive) nonché i previsti e necessari interventi di manutenzione per un lasso di tempo non inferiore ai 5 anni;
  - obbligo di presentazione di certificato di "collaudo" dell'intervento da parte del titolare dell'impianto arboreo, che attesti la regolarità dell'attecchimento a distanza di due anni dalla prima ripresa vegetativa successiva all'anno di impianto;
  - gli impianti così realizzati dovranno essere soggetti alle cure colturali che ne consentano l'attecchimento e non potranno essere estirpati ma soggetti alle normali pratiche colturali fino all'utilizzazione a maturità, con interventi di ceduzione, o di taglio raso, in funzione della specie; di conseguenza in caso di morte o di caduta accidentale della pianta prima della fine del turno il possessore sarà tenuto alla sostituzione dell'albero nella prima stagione utile all'impianto successiva al verificarsi dell'evento.
9. Le normative locali dovranno riportare anche espliciti riferimenti alla scelta delle essenze vegetali da impiantare, facendo riferimento all'elenco delle specie "alberi ed arbusti" allegato alle Norme Generali del PTR Ovest Ticino, oppure alle indicazioni riportate nell'allegato A del «*Testo coordinato dei "Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri, procedura amministrativa per la concessione dei contributi regionali (L.R. 2/11/1982, n. 32, artt. 2 e 12)"* approvati con D.C.R. del 31 luglio 1991, n. 250-11937 e successivamente modificati con D.C.R. del 2/4/1997, n. 377-4975).
10. Per una corretta realizzazione degli interventi di ripristino e di riqualificazione della componente paesistica "vegetale", il Piano rimanda agli specifici "Schemi tipologici" Allegati alle Norme Generali del PTR Ovest Ticino, nonché alle indicazioni riportate nelle "*Linee guida di attuazione della rete ecologica della Provincia di Novara*", in particolare nelle allegate "*Schede tecniche di intervento*": la strumentazione urbanistica locale è tenuta a recepirne ed a contestualizzare i contenuti di indirizzo progettuale.

## Le aree e le pratiche agricole

1. Il Piano si propone l'obiettivo generale di tutela e valorizzazione dell'agricoltura, riconoscendo il ruolo che tale attività può svolgere per la salvaguardia e la gestione ecocompatibile del territorio del Terrazzo morenico; sino all'approvazione dei Piani dei Distretti rurali l'attività agricola si esercita nelle aree già utilizzate per le coltivazioni, compatibilmente con le limitazioni pedologiche e geomorfologiche disposte dal Piano e nel rispetto delle prescrizioni puntuali di cui al presente articolo.
2. Riconosciuta la specifica caratterizzazione risicola dell'area, con le conseguenti tecniche agronomiche di conduzione in essere, il Piano promuove anche l'applicazione di metodi di agricoltura sostenibile, biologica o integrata caratterizzati dall'applicazione di "buone pratiche" indirizzate a rispettare la biodiversità con metodologie agronomiche ecocompatibili e con la riduzione dell'immissione di prodotti potenzialmente inquinanti: tale azione del Piano viene attuata mediante specifici Accordi / Protocolli con le Associazioni di categoria agricole, al fine di coinvolgere direttamente gli operatori agricoli presenti nel territorio del Piano, anche per un'efficace implementazione delle Azioni previste nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte e/o in programmi settoriali comunitari.
3. Le aree a destinazione agricola interne al perimetro del Piano, sono da intendersi come prioritarie per finanziamenti a favore degli interventi finalizzati a ridurre le quantità di fitofarmaci e fertilizzanti impiegati, e per l'applicazione di misure volte a ridurre l'intensità di coltivazione con tecniche specifiche e per incrementare la "biodiversità" con l'impianto di siepi, filari, fasce boscate; in tali aree è prioritaria l'applicazione del Codice di buona pratica agricola (D.M. Politiche Agricole 19 aprile 1999) ed è opportuno che vengano seguite le indicazioni riportate dal "Regolamento regionale relativo alla Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione (DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R).
4. Il Piano promuove lo sviluppo delle attività agrituristiche anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente e dismesso: tale attività è svolta nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture da utilizzare, così come indicati dalla L.R. 38/95 "Disciplina dell'agriturismo" e s.m.i..

### ***Direttive***

5. I Regolamenti di Polizia Rurale dei Comuni interessati debbono recepire le indicazioni di competenza di cui al presente articolo introducendo, con riferimento allo specifico contesto locale, le seguenti precauzioni:
  - vietare lo stoccaggio in campo di cumuli di concimi organici per tempi superiori a 3 mesi, in tutte le aree agricole interessate dal Piano;

- nelle aree individuate ai sensi del precedente art. 10 rappresentate nella Tav. A, e nelle “Zone di ripopolamento e cattura” come individuate dal Piano Faunistico Provinciale, promuovere ed incentivare, laddove compatibile con le esigenze fitopatologiche, la limitazione della trinciatura della vegetazione di ripa, da aprile a tutto giugno;
  - nelle aree e nei mesi sopra richiamati, promuovere ed incentivare l’utilizzo di attrezzi dotati di sistemi di allontanamento dei selvatici (barre di involo).
6. La strumentazione urbanistica locale, nelle aree a destinazione agricola, è tenuta ad articolare con riferimento allo specifico contesto locale, le seguenti direttive specifiche:
- le coltivazioni agricole, all'interno delle pertinenze paesistiche e/o delle fasce di rispetto che si affacciano direttamente sui corsi d'acqua naturali e semi-naturali (Agogna, Arbogna e Cavo Ri), debbono preferibilmente essere chiuse su tale lato da un'opportuna quinta arborea od arbustiva da realizzarsi, laddove tecnicamente possibile, con accordi gestionali diretti con i conduttori aziendali interessati e con le modalità di cui all'articolo precedente;
  - le colture arative debbono sempre rispettare i cigli dei terrazzi geomorfologici, prevedendo un adeguato arretramento dallo stesso che consenta, in ogni caso, il mantenimento dell'eventuale copertura vegetale preesistente;
  - le aziende agrarie e le loro pertinenze insediate in complessi o ambiti a cui il Piano riconosce carattere di interesse storico-culturale e paesistico ai sensi del successivo art. 17, dovranno rispettare le disposizioni normative nello stesso riportate, in aggiunta a quelle comunque applicabili di cui all'art. 13, pur garantendo la funzionalità degli edifici e degli impianti aziendali;
  - le strade agricole ed i canali irrigui, con particolare riferimento a quelli individuati di interesse storico-culturale e paesistico, ove compatibili con l'attività agricola e irrigua, dovranno essere accompagnati da filari alberati, siepi o fasce boscate di rispetto e connessione ambientale.

### ***Prescrizioni***

7. Inoltre nell'aree agricole individuate dalla strumentazione urbanistica all'interno del perimetro del Piano, sono espressamente vietati:
- gli spianamenti e i livellamenti con asportazione di sottosuolo;
  - gli spianamenti e i livellamenti senza asportazione di sottosuolo, se il livello di abbassamento rispetto alla quota media ante opera è superiore a cm. 50;
  - gli spianamenti e i livellamenti che comportano una dimensione finale della camera di risaia superiore a 2 ettari nelle aree poste ad ovest della S.R. 211, non totalmente pianeggianti, ed ancora interessata da dossi e/o rilievi morfologici;
  - l'impianto di nuove strutture per allevamenti suinicoli ed ittici;
  - lo sbarramento e/o la limitazione di accesso di strade vicinali e/o interpoderali e di percorsi comunque gravati da qualsivoglia servitù pubblica: eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate esclusivamente per ragioni di sicurezza, salute e/o incolumità pubblica.

## **TITOLO III**

# **IL SISTEMA INSEDIATIVO**

## Norme generali per gli interventi insediativi

1. Il Piano si propone l'obiettivo generale di promuovere e di coordinare l'elaborazione di specifici "Piani del Verde" e "Piani del Colore" ad integrazione dei Regolamenti Edilizi vigenti e nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti Norme: laddove i contenuti progettuali del Piano non fossero ritenuti puntualmente approfonditi, la Provincia predispone idonei "Manuali" e/o "Abachi" da approvarsi nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2. del precedente art. 7, per guidare il percorso di armonizzazione delle modalità attuative e di intervento tipologico nel territorio di competenza.
2. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 1 per quanto concerne l'elaborazione di "Manuali" e/o "Abachi di intervento" lo sviluppo del percorso progettuale del Piano dovrà condurre specifiche indicazioni / approfondimenti progettuali nel merito di:
  - Materiali, colorazioni, coperture e finiture esterne dei fabbricati;
  - Fabbricati accessori, box serre, recinzioni, silos e serbatoi;
  - Ripetitori, antenne, cartellonistica locale.
3. Al fine di garantire maggior qualità agli interventi sul paesaggio la pianificazione locale dovrà far riferimento anche ai "Criteri ed indirizzi per la tutela del Paesaggio" adottati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 21-9251 del 5 maggio 2003.

### ***Direttive***

4. Gli strumenti urbanistici locali dei Comuni interessati dal Piano, sono tenuti ad integrare la propria Sezione normativa inerente le "Definizioni ed applicazioni dei parametri urbanistici" ad integrazione del Regolamento Edilizio, introducendo le seguenti definizioni indispensabili per l'attuazione del presente Piano:
  - ***Indice di compensazione (Ic):***

è l'indice utilizzato per stabilire l'entità di impianto di essenze arboree da realizzare in relazione agli interventi ammessi, nelle aree ricomprese nel perimetro di Piano paesistico del terrazzo Novara-Vespolate; è espresso in ml/mc quando definisce i metri lineari di filare o di siepe da realizzare per ogni metro cubo di volume oggetto di intervento, e in mq/mc quando indica la superficie di macchie arboree / zone umide da impiantare per ogni metro cubo di volume oggetto di intervento: nel caso di nuova costruzione e/o ampliamento per destinazioni proprie i mc di riferimento dell'indice sono quelli di nuova realizzazione; in caso di riutilizzo per destinazioni ammesse i mc di riferimento sono quelli oggetto di riutilizzo; nel caso di miglioramenti fondiari sono quelli oggetto di alterazione morfologica e/o di asportazione del suolo.
  - ***Rapporto di permeabilità (Rp):***

Si intende il quoziente tra la superficie non pavimentata e non coperta dalle costruzioni fuori ed entro terra, e la superficie fondiaria dell'area di pertinenza

dell'intervento. Sulle aree ove il PRGC consente ampliamenti di superficie utile e nuovi interventi edificatori, una specifica quota di superficie fondiaria deve sempre essere attrezzata a verde privato, con superficie a fondo erboso o comunque permeabile, e messa a dimora di alberi di essenze autoctone (Rapporto di permeabilità  $R_p$ ); esclusivamente in caso di intervento in lotti già edificati, il raggiungimento del  $R_p$  prescritto può essere consentito computando anche le pavimentazioni "semipermeabili"; per gli interventi di ristrutturazione edilizia la quota di superficie permeabile ( $R_p$ ) potrà essere ridotta, per giustificati motivi, a giudizio dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia.

5. In tutto il territorio del Piano, ogni intervento di tipo edilizio e urbanistico assentibile comporta sempre e comunque l'obbligo di sistemazione dell'intera area di pertinenza. Negli interventi di carattere urbanistico ed edilizio ammessi è comunque sempre vietato eseguire consistenti modifiche dell'andamento superficiale del suolo con scavi e riporti: esclusivamente nelle aree di "nuovo impianto" può essere ammesso il rialzo del terreno, solo nel caso in cui il piano di campagna oggetto dell'intervento è collocato a quota inferiore di quello del piano stradale, e sino a pareggiare le due quote.
6. Nelle aree di nuovo impianto e/o di completamento, nonché negli insediamenti rurali preesistenti in aree agricole, individuati in sede di strumentazione urbanistica locale, la nuova costruzione di edifici accessori deve essere realizzata sulla base di un adeguato studio formale-compositivo e nel rigoroso rispetto delle forme, dei materiali e delle tipologie esistenti; nel caso di costruzioni interrato o seminterrate la copertura piana dovrà essere ricoperta con manto erboso e raccordata al terreno circostante.
7. All'interno della superficie fondiaria di pertinenza degli interventi di nuovo impianto e/o di completamento introdotti dagli strumenti urbanistici locali, deve essere sempre realizzata un'apposita vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, con volume dimensionato in relazione alle superfici esterne di pertinenza coperte e pavimentate non permeabili (di capacità non inferiore a 1mc ogni 100 mq di superficie coperta e/o impermeabile), per le utilizzazioni irrigue e/o non potabili di pertinenza.
8. Per garantire un'efficace mitigazione nella percezione della continuità e/o discontinuità propria degli spazi costruiti e dei fronti urbani in relazione agli spazi "aperti" propri delle aree a prevalente destinazione agricola, in tutti gli ambiti insediativi (di cui al successivo art. 14) di diretto affaccio nei confronti dei richiamati "spazi aperti", in corrispondenza dei confini di proprietà di pertinenza è prescritta:
  - la realizzazione di una fascia "verde" di schermatura (con essenze arboree di grandezza e portamento adatto a garantire un'efficace mitigazione della percezione dei volumi dei fabbricati);
  - la realizzazione delle recinzioni di delimitazione del lotto (anche arretrate rispetto alla fascia di cui sopra) con muretto/cordolo in pietra a vista di altezza massima di 50 cm sovrastato da siepe (con eventuale rete metallica annegata), o con siepe a tutta altezza, per un'altezza massima di 2,00 ml.

## Gli insediamenti agricoli

---

1. Il presente articolo si propone di intervenire, anche se indirettamente per quanto attiene agli aspetti conformativi inerenti gli usi del suolo, nel declinare criteri indirizzati a disciplinare coerentemente la regolamentazione dei cosiddetti “diritti edificatori” esercitabili dagli “aventi titolo” ex art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i., nelle aree a destinazione agricola individuate dalla strumentazione urbanistica all’interno del perimetro del Piano, per la realizzazione delle “nuove costruzioni”, per ampliamenti (o per i riusi edilizi).
2. In linea generale, per quanto concerne gli interventi edilizi di pertinenza della destinazione agricola realizzabili (nei limiti e con gli indici di cui all’art. 25 L.R. 56/77, in particolare in attuazione del punto d. del comma 2 dello stesso articolo), rilevata la già cospicua sostanziale “inedificabilità” di porzioni consistenti (in virtù di vincoli sovraordinati) del territorio di competenza del Piano, anche in relazione alla previsione di “Parco Agricolo” già contemplata dalla strumentazione urbanistica dei Comuni di Garbagna e Nibbiola, la strumentazione urbanistica locale è tenuta a verificare puntualmente la possibilità di individuare specifiche “Zone di concentrazione” dell’edificabilità agricola, tendenzialmente in contiguità e/o completamento degli insediamenti rurali preesistenti, con specifiche perimetrazioni nelle Tavole di PRGC, al fine di preservare il territorio da un’eventuale “disseminazione” non governata di possibili nuove residenze e/o strutture e fabbricati agricoli.
3. Con specifico “Atto di Indirizzo e Coordinamento” assunto ai sensi dell’art. 1.6 del P.T.P. vigente, su iniziativa propositiva della Commissione Tecnica (ex art. 22) di accompagnamento dell’“Accordo di Pianificazione” già sottoscritto, dovranno essere approfondite e regolamentate le condizioni e le modalità in virtù delle quali i diritti edificatori agricoli possano anche essere realizzati:
  - nei Comuni limitrofi a quello in cui sono collocati la maggior parte degli appezzamenti di competenza aziendale;
  - in aree inserite nelle individuate “Zone di concentrazione” ma non nella disponibilità aziendale interessata all’intervento edificatorio e quindi da risolvere adeguatamente con specifici atti di Convenzione.
4. La strumentazione urbanistica locale, in sede di adeguamento ai contenuti del presente Piano, è tenuta a sviluppare specifici criteri per una mirata regolamentazione e valorizzazione delle testimonianze storiche dell’edilizia rurale, approfondendo in particolare i seguenti aspetti:
  - tipi di intervento consentiti sui fabbricati esistenti (per singoli corpi di fabbrica) anche per favorire il recupero e la ristrutturazione a fini agricoli / agrituristici;
  - criteri per il completamento tipologico e di impianto degli insediamenti preesistenti in occasione di ampliamenti e/o nuove costruzioni ad uso produttivo o per residenza agricola;
  - criteri e tipi di intervento ammessi per eventuali trasformazioni d’uso dell’edilizia

rurale dimessa e definizione delle funzioni compatibili (regolamentazione degli "aventi titolo");

- materiali e particolari costruttivi da rispettare.

5. Più in particolare, tutti gli interventi edilizi dovranno essere indirizzati al rispetto dei criteri progettuali, dei materiali e delle tecniche riportate in un apposito "Abaco degli interventi, dei materiali e delle tecnologie", da elaborarsi sulla falsariga della "Guida per gli interventi di recupero degli edifici agricoli tradizionali", Regione Piemonte 1998; l'"Abaco", predisposto ed approvato dalla Provincia di Novara ai sensi del comma 2 art. 7, dovrà contenere:

- regole compositive per il recupero e/o ampliamento dell'edilizia rurale, nonché specifiche tipologiche per l'eventuale aggiunta di nuovi corpi di fabbrica;
- specifiche direttive in ordine ai tipi di intervento, in particolare per quanto concerne le ristrutturazioni con contestuale trasformazione d'uso;
- specifiche di riferimento progettuale per particolari architettonici ritenuti di rilevante connotazione (quali ad es. archi ed arcate, loggiati e porticati, ballatoi, elementi pertinenziali, recinzioni ....).

Le indicazioni dell'"Abaco" dovranno proporsi quale griglia di valutazione per l'espressione del parere di merito relativo alla "compatibilità" paesistica di tutti gli interventi e progetti, da esprimere per rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

6. In attesa dell'elaborazione del sopra richiamato "Abaco" sono da rispettare comunque le direttive di cui ai commi successivi.

### **Directive**

7. Tutti gli interventi sui manufatti e sui fabbricati esistenti debbono essere subordinati alla salvaguardia dell'impianto funzionale e distributivo originario, alla salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi tipici di pregio (quali le grate in laterizio per l'areazione dei fienili, i portali d'accesso, le creste tagliafuoco, i comignoli, etc...), ed alla verifica dell'esistenza di idonea viabilità di accesso e delle principali infrastrutturazioni primarie.

8. I caratteri tipologici ed architettonici dei manufatti di nuova costruzione e/o di ampliamento, compresi stalle, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, tettoie e ricoveri dei mezzi agricoli, debbono essere riferiti ai preesistenti caratteri dell'edilizia rurale locale, con particolare attenzione ai tamponamenti esterni ed ai manti di copertura.

9. In tutte le aree a destinazione agricola poste ad ovest del tracciato della S.R. 211, la realizzazione di nuovi fabbricati per residenza rurale deve essere ammessa con un limite di altezza non superiore a 7,5 ml, fatti salvi eventuali ampliamenti in contiguità fisico-morfologica di fabbricati residenziali preesistenti con altezze maggiori; particolare attenzione deve inoltre essere dedicata a porre specifici limiti in altezza anche per le strutture tecniche, di servizio e/o accessorie dell'attività agricola (soprattutto silos ed essiccatoi) che vanno adeguatamente inseriti nel paesaggio di riferimento avendo

comunque cura di rispettare i criteri e/o le limitazioni disposte ai successivi articoli 18 e 20 per quanto concerne le aree di pertinenza (anche visuale) di emergenze e di percorsi di fruizione.

10. Per tutti gli interventi ammessi su edifici rurali riconosciuti di “valenza storica e/o paesistica”, con riferimento ai successivi articoli 17 e 18, è fatto specifico obbligo, almeno per le parti esterne degli edifici, di impiegare i materiali caratteristici o più diffusi nella tradizione costruttiva locale (la cui scelta dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia che potrà richiedere la campionatura ed eventuali modifiche dei materiali non consoni); gli interventi che prevedono l’eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue debbono essere sempre e comunque finalizzati al ripristino del disegno originario.
11. Per consentire un’efficace integrazione visiva dei fabbricati rurali, anche a carattere accessorio e/o di servizio, la coloritura esterna delle facciate, soprattutto se percepibili dagli spazi e/o dalle percorrenze pubbliche, deve di norma essere realizzata privilegiando la gamma terrosa.
12. Il Piano promuove il recupero dell’edilizia rurale dismessa, oltre che per attività agrituristiche, anche per funzioni residenziali e/o assimilabili compatibili: in tal caso è prescritto il riutilizzo degli edifici rurali primari abbandonati (fabbricati in precedenza già adibiti in maniera prevalente a residenza agricola), o di parti di edifici primari anche a carattere produttivo, non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, esistenti nell’ambito stesso di intervento; le strutture agricole di servizio dismesse possono in tal caso essere recuperate per funzioni accessorie e/o pertinenziali della nuova destinazione d’uso del fabbricato primario.
13. Tutti gli interventi di cui al comma precedente possono essere consentiti solo a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi di approvvigionamento e di smaltimento in forma diretta e autonoma nei termini previsti dalle vigenti normative di settore; qualora ciò non fosse verificato è prescritto uno specifico impegno, da parte del soggetto che interviene, a realizzare tali servizi direttamente e a proprio carico, impegno da formalizzare con:
  - titolo abilitativo edilizio convenzionato in caso di intervento diretto;
  - nell’ambito della Convenzione del SUE (Strumento Urbanistico Esecutivo), esteso all’intero ambito di intervento, prescritto obbligatoriamente nel caso gli interventi di riuso per destinazioni ammesse non siano limitati ad un singolo edificio ma riguardino un complesso di edifici, anche di impianto non unitario.
14. Nelle Aree a destinazione agricola non deve essere ammessa:
  - la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso residenziale e di campeggio o la formazione di aree per lo stazionamento di roulotte, campers e case mobili;
  - la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie anche se di immediata pertinenza delle attività colturali esercitate.

15. Inoltre, nelle Aree a destinazione agricola gli interventi per la realizzazione di:
- edifici per ricovero attrezzi, ripostigli, deposito di materiali, etc... non direttamente funzionali all'esercizio delle attività agricole in essere, sono consentiti esclusivamente ai soggetti aventi titolo e per superfici fondiarie contigue superiori a tre ettari; in tali interventi non sono ammesse opere di recinzione;
  - opere di recinzione, sono consentiti esclusivamente per delimitare le immediate pertinenze funzionali degli edifici ed attrezzature, con destinazioni d'uso proprie e ammesse, con le caratteristiche riportate al comma 7 del precedente art. 12.
16. Tutti gli interventi edilizi che comportano incremento di Sul, tutti gli interventi di riutilizzo per le destinazioni ammesse, nonché i miglioramenti fondiari sono tenuti all'applicazione dell'indice di compensazione (Ic) prescritto dall'art. 10;
- nel caso di nuova costruzione e/o ampliamento per destinazioni proprie (residenza rurale ed attrezzature di pertinenza dell'attività agricola) i mc di riferimento dell'indice sono quelli di nuova realizzazione: in tal caso il valore dell'indice di compensazione può essere ridotto del 50%; esclusivamente per i fabbricati produttivi e/o pertinenziali delle attività agricole il Volume che determina i mc di riferimento va computato applicando sempre e comunque un'altezza massima H virtuale di 3,5 ml;
  - in caso di riutilizzo di fabbricati dismessi dalle attività e funzioni agricole, per le nuove destinazioni ammesse (con riferimento al precedente comma 12), i mc di riferimento sono quelli oggetto di riutilizzo;
  - nel caso di miglioramenti fondiari sono quelli oggetto di alterazione morfologica e/o di asportazione.

### ***Prescrizioni***

17. In ogni caso in tutto il territorio del Piano, l'ammissibilità degli interventi edilizi nelle Aree a destinazione agricola è sempre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni di carattere generale:
- che siano verificati i titoli di proprietà o di titolarità, ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77, e l'eventuale incidenza di vincoli e servitù operanti sull'area di intervento, e che l'intervento sia compatibile con la destinazione d'uso propria o ammissibile prevista;
  - che la richiesta di titoli abilitativi per nuove costruzioni (sia per residenza rurale che per attrezzature) sia accompagnata da adeguata documentazione atta a dimostrare la necessità dell'intervento in relazione alla consistenza ed ai programmi aziendali, l'eventuale inadeguatezza di strutture e fabbricati già esistenti per i quali dovrà essere esplicitamente indicato il possibile riutilizzo, la descrizione delle modalità e dei sistemi di smaltimento dei liquami in relazione ad eventuali ampliamenti di attività zootecniche.

## Le aree di transizione (potenziale espansione)

1. Gli ambiti di competenza del presente articolo, così come individuati con le proprie specificità funzionali nella Tav. B, rappresentano tutte quelle porzioni territoriali ove le condizioni di contesto del “paesaggio agrario” vanno decisamente diradandosi per la vicinanza alle aree insediative urbane, oppure porzioni territoriali ove le trasformazioni e le spinte insediative in atto, tendono a modificare radicalmente il contesto di riferimento; di conseguenza sono aree tra le più “delicate” proprio in virtù del ruolo di “fronte” di transizione tra il paesaggio rurale e quello più propriamente urbano.
2. Si propongono quali aree suscettibili di future trasformazioni d'uso in relazione ai fenomeni di sviluppo insediativo già oggi individuabili nelle politiche urbanistiche condotte a livello locale: in tal senso si configurano quali potenziali “riserve” per future trasformazioni da pianificare adeguatamente in autonomia da parte dei singoli PRGC a cui il Piano affida la competenza per gli sviluppi pianificatori da elaborare comunque nel pieno rispetto dei criteri e/o delle prescrizioni di cui alle presenti Norme.

### ***Direttive***

3. I perimetri delle aree come riportati alla Tav. B, nell'affaccio verso gli “spazi aperti” delle destinazioni agricole, prescrivono puntuali limiti allo sviluppo insediativo: eventuali scelte da effettuarsi in sede di strumentazione urbanistica locale tendenti ad un'estensione degli sviluppi insediativi oltre tali margini, potranno essere ammesse in via del tutto eccezionale, a fronte di puntuali e specifici approfondimenti paesistico-ambientali che ne dimostrino la compatibilità, oltre che la impossibilità di scelte alternative, e che comunque prevedano rilevanti di interventi di compensazione ambientale, mediante apposito “Accordo di Pianificazione” (ex art. 1.5 NTA PTP) da sottoscrivere tra il Comune interessato e la Provincia di Novara.
4. L'inserimento di nuove opportunità insediative da parte della strumentazione urbanistica locale nelle aree di cui al presente articolo, deve essere condotto, sotto il profilo del percorso progettuale, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - gli interventi di nuovo impianto insediativo sono da assoggettare a strumentazione urbanistica esecutiva (che preveda uno specifico studio di inserimento paesaggistico degli interventi, in approfondimento ai punti indicati al presente comma), per recuperare la dotazione minima di aree a standards, in particolare “verde attrezzato e non” ove realizzare quota parte degli impianti arborei/arbustivi derivanti dall'applicazione dell'Indice di Compensazione (Ic) ai sensi del successivo comma 8; la strumentazione urbanistica locale valuta e motiva la possibilità di esonerare dall'applicazione dell'Indice di Compensazione (Ic) gli interventi di completamento che prevedono il semplice titolo abilitativo edilizio diretto, in lotti inseriti in aree già edificate ed urbanizzate;

- sono da privilegiare gli interventi di riordino, completamento, densificazione (in coerenza con l'edificato consolidato preesistente al contorno, ed in contiguità ad aree esistenti già urbanizzate), limitando le eventuali espansioni in aree già utilizzate dall'agricoltura, alle parti ritenute indispensabili per consentire il compattamento e la qualificazione dell'intero insediamento; tali eventuali espansioni dovranno comunque essere subordinate a specifica valutazione che dimostri l'impossibilità di soddisfare le intervenute nuove esigenze mediante interventi di riuso, recupero e adeguamento delle preesistenze, ovvero, mediante l'utilizzo di aree intercluse;
  - sono da individuare le specifiche caratteristiche tipologico-formali dell'edilizia da realizzare (avendo attenzione alla morfologia dei tessuti insediativi di più antico impianto), privilegiando ridotte altezze ed interventi di bioarchitettura, che dispongano l'orientamento dei corpi di fabbrica con attenzione al mantenimento di visuali libere e ad eventuali "schermature" di corpi detrattori nel paesaggio;
  - particolare attenzione va rivolta alla definizione dei margini e delle zone di interconnessione tra spazio costruito e spazio aperto favorendo la riconoscibilità della forma del bordo urbano, ottenuta anche mediante un ridisegno e/o riqualificazione delle aree e degli spazi pubblici di riferimento.
5. Più in particolare, l'inserimento di nuove opportunità insediative per destinazioni economico/produttive, deve essere condotto nel rispetto dei seguenti criteri:
- la previsione di nuovi insediamenti dovrà avvenire in continuità ad aree già esistenti e non potrà quindi determinare la creazione di nuovi poli isolati e la conseguente compromissione di aree agricole ancora integre;
  - potranno essere ammesse solo quelle previsioni di nuovi insediamenti che migliorino la viabilità di accesso e la qualità delle urbanizzazioni primarie e dei servizi pubblici: in tal senso sono da privilegiare gli interventi di riordino di aree compromesse (accorpamento di aree separate e rilocalizzazione di attività nocive o moleste o insediate in zona impropria o da rilocalizzare in funzione di problematiche di carattere idrogeologico o acustico);
  - al fine di contenere il processo di "saldatura" in corso degli insediamenti lineari lungo l'asse della SR 211, in particolare nel tratto tra Nibbiola e Garbagna, vanno salvaguardate determinate "visuali" atte a garantire la percezione del sistema dei dossi posto ad ovest della percorrenza stradale.
6. In tutti gli interventi di nuovo impianto e/o di completamento da prevedere nelle aree di cui al presente articolo sono comunque da prescrivere:
- un rapporto di permeabilità (Rp) non inferiore al 30% della superficie fondiaria di riferimento per le destinazioni residenziali, di servizio ed alle stesse assimilabili, e non inferiore al 10% della superficie fondiaria di riferimento per le destinazioni economico/produttive;
  - ad integrazione del comma 8 del precedente art. 12, nelle aree di confine con affaccio diretto sulle limitrofe aree mantenute a destinazione agricola, ed in ogni caso lungo i confini tra aree destinate ad insediamenti economici/produttivi e aree limitrofe a destinazione residenziale, l'edificazione ammessa per le nuove costruzioni, deve rispettare un arretramento di ml. 10,00 dalla linea di confine,

entro il quale deve essere realizzata una fascia con piantumazione obbligatoria ed intensa di alberi avente una larghezza minima di ml. 5,00;

- gli elaborati progettuali dovranno indicare, per le fasce a verde di cui sopra e per le aree di impianto derivanti dall'applicazione dell'Indice di Compensazione (Ic), piantumazioni e siepi utilizzate: la verifica della avvenuta messa a dimora delle stesse e del rispetto della quota minima Rp, rientrerà nelle condizioni necessarie per il rilascio del certificato di agibilità dell'intervento.
7. La strumentazione urbanistica locale, esclusivamente per gli ambiti di cui al presente articolo, introduce idonei criteri di "perequazione a distanza" ricomprendendo tra le opere di urbanizzazione di competenza degli interventi di nuovo impianto soggetti a SUE e/o a titolo abilitativo convenzionato, anche le riqualificazioni paesistico-ambientali previste dal Piano: in tale direzione una quota degli standards da cedere da parte dei comparti individuati in sede di PRGC locali può anche essere reperita a distanza ad esempio per tratte di percorsi da acquisire da parte del pubblico e/o quote di "aree attrezzate" che il progetto di Piano destina ad utilizzo pubblico, o per porzioni della rete ecologica funzionali ad un'iniziativa di riforestazione "urbana" che assuma un evidente rilevanza pubblica.
  8. Gli interventi di nuovo impianto insediativo introdotti nella strumentazione urbanistica locale successivamente all'approvazione del Piano, da realizzarsi negli Ambiti di transizione, comportano l'applicazione dell'Indice di compensazione (Ic) per contribuire alla riqualificazione paesistica complessiva del territorio del Piano: in tali Ambiti l'Indice è stabilito in non meno di 0,25 ml/mc o 0,5 mq/mc e gli impianti conseguenti debbono essere realizzati, se possibile, in misura non inferiore al 50% della quota dovuta sulla stessa superficie territoriale interessata dall'intervento (sia per realizzare aree verdi di competenza di standards pubblici, sia per fasce/filari di schermatura e per sistemazioni a verde privato).
  9. In aggiunta ai criteri ed alle prescrizioni di cui ai commi precedenti riferiti a tutti i sub-ambiti come riportati alla Tav. B (tra cui il "Fronte urbano sud-ovest" e il "Fronte urbano sud-est" già inseriti nella strumentazione urbanistica del Comune di Novara), di seguito sono riportate le norme più puntuali e/o di specificazione riferite a particolari Ambiti di transizione così come individuati nella Tav. B.
  10. Fronte urbano sud di Novara (Città della Salute)
    - A. Tale ambito identifica l'esteso "Parco periurbano/agricolo" nel cui contesto sarà ospitata la nuova "Città della Salute" di livello comprensoriale, localizzata in prossimità dell'ex area militare della c.d. "Piazza d'Armi".  
Nell'area appositamente identificata nella Tav. B, andranno realizzati i volumi dei fabbricati delle strutture di competenza dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ospedale Maggiore della Carità" e dell'Università Amedeo Avogadro Piemonte Orientale, nel rispetto delle caratteristiche tecniche sviluppate nelle varie fasi progettuali (già espresse in prima battuta nelle "*Linee Guida essenziali e nel Masterplan*" predisposti dall'ASO e dall'UPO, datate 15 giugno 2007) e che

verranno allegate al previsto Accordo di Programma quali strumenti di accompagnamento alla progettazione della struttura ospedaliera stessa.

- B. Nel rispetto delle prescrizioni già disposte dallo strumento urbanistico del Comune di Novara per la tutela e la valorizzazione delle visuali panoramiche dagli ingressi della città e dalle vie di accesso, non sono ammessi interventi edificatori o di arredo urbano o vegetale o di cartellonistica pubblicitaria che interferiscano con il profilo urbano dei Baluardi e degli edifici monumentali del centro percepibili dai tratti stradali identificati nell'area del Piano con i tracciati della S.R. 211 e la S.P. 97 "di Mercadante".

Di conseguenza, per una migliore integrazione nello skyline percettivo del fronte urbano a sud, la sagoma limite dell'ingombro massimo di qualsiasi corpo di fabbrica degli edifici da realizzare della nuova "città della Salute" dovrà essere contenuta, facendo salvi eventuali volumi tecnici, entro la quota altimetrica indicativa di 178 ml s.l.m., corrispondente alla linea di spiccato della Cupola Antonelliana, e comunque tale da non interferire con il profilo del "costruito" dei Baluardi, ed il verde al contorno da prevedere a schermatura, dovrà essere realizzato con essenze vegetali di adeguata grandezza e portamento in funzione dell'altezza degli stessi edifici.

- C. La porzione di territorio esterna al perimetro ove saranno concentrati i volumi della struttura ospedaliera come da cartografia di Piano (compresa tra il tracciato della tangenziale ed il limite degli insediamenti esistenti e/o previsti nella strumentazione urbanistica vigente), definisce un'area ad esclusiva vocazione agricola ove, fatti salvi gli eventuali impianti e/o servizi tecnologici, nonché le strutture di servizio pubblico per la sosta e l'accessibilità, di pertinenza della struttura Ospedaliera non localizzabili nell'area identificata, non possono essere ammesse nuove destinazioni d'uso del suolo e/o urbanizzazioni non direttamente finalizzate alla vocazione agricola.

La definizione puntuale delle destinazioni compatibili al contorno deve conseguentemente essere disposta in sede di strumento urbanistico del comune capoluogo, ove il già previsto "Parco urbano comprensoriale" adiacente ai tessuti insediativi esistenti, dovrà essere attentamente progettato e realizzato affinché si inserisca adeguatamente nel contesto storico delle aree e dei percorsi del "Parco della Battaglia" ai sensi del successivo art. 19.

- D. Gli impianti derivanti dall'applicazione dell'Indice di Compensazione (Ic) di cui all'art. 10, e nella misura di cui al precedente comma 8, in esubero rispetto alla compiuta realizzazione di un'area a "verde" interna alla superficie di competenza della stessa struttura Ospedaliera, dovranno essere prioritariamente impiegati per la realizzazione della porzione di rete ecologica ad andamento nord – sud che si trova ad est dell'area ospedaliera e della fascia di mitigazione in adiacenza al tracciato della tangenziale: tali interventi esterni all'area di competenza dovranno essere adeguatamente convenzionati in accordo con le iniziative in merito da condursi da parte della Commissione Tecnica di accompagnamento dell'Accordo di Pianificazione in atto per il Piano Paesistico del Terrazzo (vd. artt. 22 e 23).

## 11. Fronte periurbano del Torrion Quartara

- A. L'attuazione degli interventi in tali aree è subordinata all'approvazione di strumenti esecutivi elaborati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l'edificazione dei nuovi volumi deve essere prevista in contiguità (se possibile tipologico-formale) all'edificato preesistente;
  - l'altezza massima degli edifici, da realizzarsi preferibilmente con tipologia isolata e/o a schiera, va contenuta entro i 7,5 ml;
  - sui fronti verso gli spazi aperti del paesaggio agrario va realizzata idonea fascia alberata di schermatura mediante l'applicazione dell'indice di Compensazione in misura non inferiore ai parametri di cui al precedente comma 8.
- B. La viabilità di progetto di collegamento tra la tangenziale e la frazione Torrion Quartara, prevista a nord dell'abitato, deve proporsi quale limite di sviluppo insediativo verso nord, per consentire la realizzazione della prevista fascia di mitigazione da integrare nella Rete di connessione ecologica.
- C. Al fine di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale della nuova area insediativa, è prescritto l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia (anche in virtù dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 31/12/2006 tra la Provincia di Novara, il Comune di Novara e l'Ordine A.P.P.C. di Novara e V.C.O., D.G.P. n° 720 del 20/12/2006), comprendenti soprattutto l'ottimizzazione della gestione energetica degli edifici mediante:
- l'adozione di componenti di involucro ad elevati valori di isolamento termico e di capacità termica, al fine di contenere le dispersioni energetiche;
  - l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (quali ad es. sistemi a pompe di calore con integrazione di sistemi solari attivi e di sistemi fotovoltaici), al fine di ottenere un sensibile abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera, con contestuale riduzione dei consumi di energia non rinnovabile
  - l'impiego di tecnologie costruttive ecocompatibili con utilizzo il più possibile di materiali biodegradabili.

12. Ambito suburbano Olengo / Garbagna / Nibbiola

- A. Anche in tali ambiti, per le aree a destinazione residenziale e/o per funzioni assimilabili collocate ad ovest del tracciato della S.R. 211, valgono le seguenti disposizioni:
- l'edificazione dei nuovi volumi deve essere prevista in contiguità (se possibile tipologico-formale) all'edificio preesistente;
  - l'altezza massima degli edifici, da realizzarsi preferibilmente con tipologia isolata e/o a schiera, va contenuta entro i 7,5 ml;
  - sui fronti verso gli spazi aperti del paesaggio agrario va realizzata idonea fascia alberata di schermatura mediante l'applicazione dell'indice di Compensazione in misura non inferiore ai parametri di cui al precedente comma 8.
- B. Esclusivamente per le nuove aree e/o i completamenti degli interventi insediativi previsti ad est della S.R. 211 nei comuni di Garbagna Novarese e Nibbiola, può essere proposto l'esonero dall'applicazione dell'Indice di Compensazione anche per gli interventi di nuovo impianto insediativo sottoposti a strumentazione urbanistica esecutiva, facendo comunque salve le prescrizioni di cui al precedente comma 6.
- C. In ogni caso, per eventuali nuovi interventi a carattere economico-produttivo, vanno poste particolari attenzioni per l'inserimento e/o schermatura dei "capannoni" nel paesaggio di riferimento: a tal fine le NTA degli strumenti urbanistici debbono introdurre specifici approfondimenti volti a perseguire l'obiettivo, sia in caso di nuova costruzione che di ampliamento dell'esistente, di ottenere soluzioni tipologiche e di impianto unitarie, e realizzazioni contestuali ai fabbricati principali destinati all'attività produttiva, di tutti quegli spazi (per uffici, laboratori e locali per la commercializzazione dei prodotti dell'azienda, per le residenze per il titolare e/o per il custode ....) da non realizzare con fabbricati isolati e/o distaccati dall'edificio principale.

1. La strumentazione urbanistica locale, nel rispetto delle disposizioni minime dettate dal Codice della Strada, individua le fasce di rispetto della viabilità da riportare nella cartografia di progetto, in particolare per quanto concerne i tracciati esterni ai Centri Abitati, anche delle strade vicinali e dei percorsi gravati da servitù d'uso pubblico.
2. Tutte le fasce di rispetto di cui sopra, costituiscono ambiti prioritari per l'applicazione di eventuali benefici disposti dai Regolamenti Comunitari e dai Piani di Sviluppo Rurali finalizzati alla riqualificazione del paesaggio rurale e per la riforestazione e l'impianto di filari alberati e di percorsi di fruizione, fatte salve le specifiche disposizioni per le distanze da rispettare ai sensi del "Art. 26 D.P.R. n° 495/92 - art. 16 Codice della Strada".
3. La fascia di rispetto di ml 10 per lato che deve essere prevista in fregio alle strade vicinali, è finalizzata a salvaguardare e migliorare la continuità dei percorsi di fruizione del paesaggio agrario, consentendo la eventuale realizzazione di apposito percorso ciclabile nel rispetto della programmazione di settore comunale e provinciale, e comunque escludendo l'utilizzo di qualsiasi tipo di manto impermeabile.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di V.I.A. per i progetti stradali di più ampio rilievo, eventuali nuovi tracciati (nei limiti consentiti dalle presenti Norme), ampliamenti e/o modifiche delle strade d'uso pubblico minori, debbono comunque essere previsti nel rispetto dei seguenti criteri:
  - deve essere ridotto al minimo l'effetto di potenziale "barriera" dell'opera al fine di garantire il più possibile la continuità ecosistemica;
  - più in particolare deve sempre essere salvaguardata la continuità delle reti irrigue e dei collegamenti in atto tra i fondi agricoli;
  - il percorso deve sempre essere accompagnato da idonea barriera verde;
  - per la posa di nuovi guard-rail o la sostituzione di esistenti, sono da preferire tipologie a basso impatto paesistico-ambientale, preferibilmente in legno;
  - i relativi cantieri di lavoro e l'operatività dei mezzi impiegati debbono essere attentamente valutati per non compromettere eventuali sensibilità paesistico-ambientali del contesto.

### ***Directive***

5. Nelle fasce individuate ai sensi del comma 1, non possono essere ammesse nuove costruzioni.  
Può essere consentita la realizzazione di:
  - percorsi pedonali e ciclabili;
  - piantumazioni e sistemazione a verde;

- conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole;
  - aree di sosta attrezzate in relazione ai percorsi di fruizione di cui al successivo art. 20 e con le caratteristiche di cui all'art. 18;
  - eventualmente, e solo in adiacenza alla viabilità principale, parcheggi pubblici.
6. All'interno del perimetro del Piano esterno agli Ambiti di transizione e o agli Ambiti specificatamente dedicati ad impianti tecnologici, in via preferenziale è esclusa la possibilità di realizzare nuove infrastrutture tecnologiche lineari (elettrrodotti, gasdotti, teleradiocomunicazioni etc.): eventuali progetti di nuova realizzazione e/o rettifica-ampliamento, devono comunque essere sempre accompagnati da approfondimenti progettuali che evidenzino
- l'impossibilità tecnica e/o ambientale di individuare soluzioni di tracciato esterne al perimetro del Piano;
  - le eventuali interferenze con elementi di caratterizzazione paesistico-ambientale (in particolare quelli di cui ai successivi articoli 17 e 18, ed i conseguenti interventi previsti di mitigazione degli impatti e di compensazione.
7. Le linee di rete aeree di nuova realizzazione e/o sostituzione (elettriche e telefoniche) dovranno preferibilmente essere interrate e tendenzialmente seguire il tracciato della rete viabilistica principale già esistente e/o prevista: laddove l'interramento non risulti tecnicamente possibile debbono essere adottate tipologie a ridotto impatto paesistico che prevedano, qualora tecnicamente possibile, palificazioni in legno.
8. Qualora venisse smantellato un tratto delle infrastrutture e/o delle reti già esistenti debbono comunque sempre essere rimosse ed idoneamente smantellate tutte le strutture e gli impianti di servizio presenti, ripristinando al meglio non solo il suolo interessato, ma anche lo specifico contesto paesistico-ambientale pertinenziale di riferimento.

## Gli impianti tecnologici / aree degradate

---

1. Nella Tavola B sono indicate graficamente le aree di pertinenza di impianti tecnologici o di degrado derivato da “destinazioni improprie”, interessate da potenziali “impatti” significativi sul limitrofo paesaggio agrario che il Piano intende valorizzare, e localizzate nell’ambito periurbano del fronte sud del comune capoluogo.
2. Le localizzazioni considerate nella tavola riguardano:
  - l’area del depuratore e dello snodo delle linee ad alta tensione;
  - l’area della discarica da recuperare;
  - i sedimi di pertinenza degli svincoli della tangenziale sud di Novara;
  - l’area di insediamenti produttivi con limitrofo degrado e/o compromissione morfologica (ex cava soggetta a recupero ambientale);(si vedano anche al riguardo le “aree problema” di cui al già citato *“Piano di valorizzazione storico-ambientale della Valle dell’Arbogna”*).
3. Per tali aree il Piano Paesistico promuove la mitigazione degli impatti potenziali per il corretto inserimento paesistico e/o recupero ambientale di tali contesti, mediante la connessione e/o laddove possibile, integrazione con la prevista rete ecologica complessiva.

### ***Directive***

4. Per il ripristino di aree degradate o per la rilocalizzazione di aree con utilizzi impropri il Comune di Novara nella propria strumentazione urbanistica, promuove interventi coordinati di collaborazione pubblico privato, volti alla bonifica dei luoghi e alla realizzazione di sistemazioni definitive per usi compatibili con quanto previsto negli ambiti di appartenenza, attraverso SUE specifici o piani di qualificazione ambientale, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - l’area campita nell’intorno del depuratore deve essere intesa come un limite di riferimento per la “capacità localizzativa” anche di nuovi impianti tecnologici con impatti da mitigare sia con una fitta barriera arborea al contorno sia con interventi compensativi e/o perequativi realizzati anche a “distanza”;
  - per l’ambito della discarica, a bonifica conclusa efficacemente, opportunamente ripiantumata, va verificata la possibilità di inserimento nel circuito dei percorsi di valorizzazione dei luoghi della Battaglia, ai sensi del successivo art. 19, qualora possa essere adeguatamente sfruttata la quota più elevata nei confronti del contesto limitrofo marcato dalle incisioni dei “dossi storici”;
  - l’area degli insediamenti produttivi con limitrofo degrado e/o compromissione morfologica (cava) in adiacenza al tracciato della S.R. 211 va sottoposta a specifico strumento esecutivo che preveda i necessari adeguamenti urbanizzativi ed infrastrutturali, la messa in sicurezza degli accessi sulla viabilità principale, e la riqualificazione ambientale dell’ex bacino di cava.

## **Titolo IV**

# **VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

## Il sistema dei beni culturali/architettonici

1. Il Piano alla Tav. C individua il sistema “diffuso” dei beni culturali ed architettonici anche minori, recependo le specifiche indicazioni dell’Allegato 2.5 del “*Quadro Analitico Conoscitivo*” del Piano Territoriale Provinciale vigente.
2. Gli interventi subordinati al rilascio di specifico titolo abilitativo, relativo ai beni individuati ex art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., vanno sottoposti al parere preventivo delle rispettive Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi del comma 2 art. 7 della L.R. 32/2008 e s.m.i.. Gli interventi sugli edifici e/o beni già tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, sono sottoposti alla autorizzazione preventiva dell’Autorità competente, ai sensi della legislazione vigente.
3. La Provincia, in accordo con i Comuni interessati dal Piano, ha la facoltà di promuovere specifici progetti di valorizzazione complessiva del sistema diffuso dei beni di cui al comma 1, nonché iniziative finalizzate alla concessione di eventuali contributi a favore dei possessori per la corretta e migliore conservazione dei beni stessi.

### **Direttive**

4. Il Piano promuove la complessiva tutela e salvaguardia di tale sistema diffuso: in tal senso la strumentazione urbanistica locale, nel redigere i “Repertori” già previsti dall’art. 2.2 N.T.A. del P.T.P. vigente, recepisce per quanto di propria competenza i beni elencati e localizzati nella Tav. C, individuando quelli ritenuti di rilevanza storico-artistica e/o ambientale o documentaria ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.
5. Così come già riportato in sede di Piano Territoriale Provinciale vigente, all’interno del perimetro di Piano sono presenti i seguenti beni classificati di “riferimento e di caratterizzazione territoriale” da sottoporre comunque alle tutele di cui al richiamato art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.:
  - la villa Monrepos e il suo Parco, con le cascate Farsà, Bertona, Scappellina, S.Maiolo e Cascinetta nel comune di Novara;
  - la cascina Moncucco a Garbagna Novarese;
  - le cascate Montarsello e Gambarera nel comune di Nibbiola;
  - la cascina Brignona nel Comune di Granozzo con Monticello,.

6. Gli interventi ammessi sui beni così individuati debbono essere limitati alla Manutenzione Ordinaria, alla Manutenzione Straordinaria operata con le cautele e le prescrizioni del restauro, ed al Restauro e Risanamento Conservativo; in via del tutto eccezionale, adeguatamente motivata negli elaborati progettuali di PRGC, possono essere ammessi interventi di Ristrutturazione Edilizia leggera; in ogni caso gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica debbono configurarsi nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 56/77 s.m.i., articolo 24, comma 8:
- “.....l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;  
il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica nè volumetrica nè del tipo di copertura.....”*
7. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 12 per quanto concerne gli insediamenti a carattere agricolo, i beni non individuati dalla strumentazione urbanistica locale ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., vanno comunque sottoposti a specifica normativa che ne tuteli le caratteristiche tipologico-formali e salvaguardandoli da possibili alterazioni/distruzioni: i proprietari, possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di tali beni immobili, hanno sempre e comunque l'obbligo di mantenerli nel miglior stato possibile di conservazione.
8. La strumentazione urbanistica locale è tenuta inoltre ad individuare puntualmente gli eventuali “Siti di interesse archeologico” presenti, da intendersi quali parti del territorio di potenziale interesse archeologico derivante da rinvenimenti sparsi o casuali di reperti e che, pertanto, necessitano di particolari tutele: in prossimità di tali siti, tutti gli interventi comportanti una modifica dello stato del sottosuolo localizzati entro un raggio di ml 100, dovranno essere preventivamente segnalati alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, comunicando altresì la data di inizio delle opere di scavo.

## Le emergenze paesistiche / le visuali

1. Il Piano individua alla Tav. C. il sistema complessivo delle emergenze paesistiche che ricomprendono, oltre alle aree ed agli elementi lineari e puntuali di cui agli articoli 8, 9 e 10 precedente Titolo II delle presenti Norme ed ai beni culturali/architettonici di cui al comma 5 del precedente articolo, anche i “luoghi” di valorizzazione percettiva e di fruizione del paesaggio agrario di riferimento costituiti da:
  - l’insieme dei coni di visuale e/o di punti panoramici da salvaguardare;
  - le aree attrezzate, di sosta e di percezione/fruizione privilegiata;
  - l’insieme dei luoghi della “memoria storica” di cui al successivo articolo 19;
  - il sistema complessivo “a rete” dei percorsi di fruizione di cui al successivo art. 20.
2. In sede di strumentazione urbanistica locale, sono altresì da individuare gli eventuali elementi “detrattori” esistenti, da intendersi quali manufatti che determinano situazioni di disturbo percettivo e/o che risultano incongruenti con la riconoscibilità dei luoghi, collocati in prossimità delle già richiamate “emergenze paesistiche”; gli elementi detrattori debbono essere assoggettati ad interventi di reintegrazione paesistica mediante opportuni mascheramenti e mitigazioni visive da attuarsi con cortine e barriere verdi in particolare per i manufatti di tipo tecnologico (quali ad es. cabine elettriche, impianti delle reti acquedottistiche ...)
3. I coni di visuale ed i punti panoramici definiscono zone e direttrici percettive di ampiezza e “sensibilità” variabile, che possono offrire una “veduta” sui luoghi delle emergenze elencate al comma 1, o consentire di godere da un punto determinato, di viste di particolare ampiezza (ad es sull’arco alpino a corona dello skyline urbano del capoluogo con l’emergenza della cupola Antonelliana).
4. Le aree attrezzate individuate alla Tav C si propongono quali elementi di valorizzazione per la fruizione paesistica del territorio da promuovere nelle forme e modalità proprie del turismo “ecosostenibile”.
5. In particolare le aree attrezzate localizzate in prossimità di punti panoramici e/o coni visuali dovranno essere realizzate garantendo una complessiva unitarietà tipologico-materica e di dotazione di attrezzature, finalizzata a garantire la leggibilità e l’integrazione anche funzionale dei percorsi e degli itinerari di relazione e collegamento tra le stesse: in via generale debbono essere dotate di rastrelliere in legno per le biciclette, di panchine, di idonee piantumazioni atte a garantire zone d’ombra, se possibile di fontanelle di acqua potabile, e di specifica cartellonistica didattico-scientifica riportante informazioni di tipo storico, paesistico, naturalistico e/o ambientale e di tipo direzionale riferite ai percorsi ed agli itinerari di fruizione.

## ***Direttive***

6. I coni visuali ed i punti panoramici sono individuati dal Piano come zone di rispetto paesistico monumentale: nell'intorno di tali punti, da individuare più nel dettaglio da parte della strumentazione urbanistica locale, deve essere espressamente vietata qualsiasi tipo di modificazione/trasformazione che possa occultare o limitare in maniera significativa, la possibilità percettiva della visuale di riferimento.
7. Nelle zone di rispetto di cui al comma precedente, per garantire un coerente inserimento paesaggistico dei fabbricati eventualmente realizzabili in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi, la strumentazione urbanistica locale introduce apposita normativa volta a:
  - contenere la sagoma limite dell'ingombro massimo di qualsiasi corpo di fabbrica degli edifici realizzabili nell'intorno ritenuto significativo, anche per le strutture e gli impianti di servizio e/o accessori all'attività agricola;
  - limitare la possibile realizzazione di recinzioni, palificazioni, nuove infrastrutture lineari e manufatti di altro genere, nonché di nuovi impianti arborei, che possano compromettere i coni di visuale e/o la panoramicità individuata, vietando al contempo la realizzazione di siepi tenute ad altezza superiore a 1 ml nella immediata prossimità del luogo.
8. Nel rispetto delle indicazioni localizzative di cui alla Tav C, la strumentazione urbanistica locale verifica e puntualmente delimita le aree attrezzate assoggettandole ad un regime di uso pubblico (per standards urbanistici o quale sedime di pertinenza di viabilità pubblica) da attuare mediante specifico convenzionamento con le proprietà interessate o con eventuali "cessioni" a distanza come indicato al comma 7 del precedente art. 14.
9. Al fine di valorizzare compiutamente la funzione di caratterizzazione del paesaggio e di riconoscibilità dei luoghi assegnata dal Piano alle richiamate "emergenze" di cui al comma 1, la pianificazione locale è tenuta a prescrivere l'elaborazione di una specifica "Relazione di compatibilità paesistica" in accompagnamento agli elaborati previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, per tutti quegli interventi e/o opere da realizzarsi nell'intorno ritenuto significativo e/o sensibile di riferimento della specifica "emergenza".

## I luoghi della “Battaglia”

---

1. Il Piano, perseguendo altresì l’obiettivo di valorizzare la “memoria storica” ascrivibile alle emergenze paesistiche proprie delle componenti storico-morfologiche dei luoghi dell’evento risorgimentale della “Battaglia”, alla Tavola C riporta il percorso/itinerario già oggetto di apposito approfondimento progettuale in sede del *“Piano di valorizzazione storico-ambientale della Valle dell’Arbogna”* elaborato dall’arch. Rizzi per conto del Comune di Novara negli anni novanta.
2. Tale percorso, ed il contesto ambientale in cui si snoda, si propone quale integrazione di ulteriori itinerari più puntuali che con lo stesso si intersecano *“... con lo scopo di coinvolgere in unico tracciato gli elementi più significativi delle diverse situazioni, sia per quanto attiene alla comprensione dell’evento storico sia per quanto riguarda una adeguata lettura del territorio.... I percorsi proposti dal Comitato per il Parco della Battaglia sono finalizzati a valorizzare alternativamente i principali edifici interessati dai combattimenti, la testata della Valle dell’Arbogna, il fronte della Battaglia, gli assi principali del campo, il fronte orientale..., quello limitrofo all’area urbana, la direttrice della vecchia strada Mercadante, i dossi degradanti verso la piana irrigua, le rive e i terrazzi argillosi dell’Agogna ....”*.
3. Più in particolare il Piano prevede la definizione di un “Progetto speciale” da elaborare ed attuare con il concorso dell’Associazione “Amici della Battaglia”, che dovrà recuperare la sostanza delle proposte progettuali già indicate nel citato *“Piano di valorizzazione storico-ambientale della Valle dell’Arbogna”* prevedendo:
  - la realizzazione di adeguate aree di sosta e parcheggio pubblico in prossimità delle attestazioni “urbane” dei percorsi attrezzati (trattati all’articolo successivo) per facilitare l’accesso e la fruizione dell’area anche in occasione di manifestazioni pubbliche;
  - gli specifici impegni di manutenzione e/o ripristino del tracciato principale di valorizzazione storico-ambientale dei luoghi della Battaglia;
  - apposito programma concordato di posizionamento e manutenzione, in punti strategici del percorso, di pannelli esplicativi dei luoghi (con particolare riferimento a schieramenti, strategie ed evoluzione degli eventi della Battaglia);
  - eventuale realizzazione in una delle Cascine storiche coinvolte nell’evento (da sottoporre ai necessari interventi di recupero / restauro), di apposito Centro Servizi (con deposito noleggio di biciclette) ove allestire un centro di documentazione non solo della Battaglia;
  - risanamento ambientale con eventuale “rimodellazione” dei profili altimetrici del sito della ex discarica, con verifica della possibilità di realizzazione di apposita “area attrezzata” sul punto posizionato a quota più elevata;
  - specifici interventi per la ripiantumazione dei luoghi con gli opportuni interventi di sostegno all’attività agricola ed agrituristica di riferimento.

## Il sistema dei percorsi di fruizione

1. Il Piano promuove la valorizzazione complessiva del sistema a rete rappresentato dai percorsi e dalla viabilità minore di strutturazione “storica”, che è costituita dai tracciati di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM (nei raffronti delle versioni 1882 e 1962 riportate negli “*Studi preliminari*” del 2003): tale sistema a rete costituisce la matrice sulla quale si è sviluppata e relazionata nei secoli il sistema antropico locale.
2. Le azioni di tutela e di salvaguardia promosse dal Piano prevedono che tutti gli interventi assentibili sulla rete “storica”, da individuare adeguatamente in sede di strumentazione urbanistica locale, devono comunque favorire:
  - la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-culturale, e quindi la riconoscibilità “diffusa” dei segni che li hanno storicamente caratterizzati;
  - la possibile fruizione paesistico-ambientale connessa al loro utilizzo, quali percorsi adeguatamente attrezzati, a fini didattici e turistico-ricreativi.
3. Con riferimento alla valenza “strategica” assegnata dagli obiettivi di Piano alla strutturazione dei percorsi e degli itinerari quali elementi di relazione per la fruizione del paesaggio, il Piano alla Tav. C individua tutti quei percorsi che documentano le connessioni territoriali di valenza storica o che rivestono particolare rilevanza quali tracciati per l’apprezzamento percettivo del territorio e delle emergenze paesistiche, con i relativi punti nodali e visuali anche sui segni/manufatti di origine antropica: tale sistema a rete deve essere sottoposto ad un programma coordinato di interventi di attrezzamento e manutenzione, anche per quanto concerne la segnaletica verticale ed i pannelli informativi che lo debbono accompagnare, con riferimento all’attuazione delle aree attrezzate con le caratteristiche e le modalità disposte ai commi 7, 8 e 9 del precedente art. 18.
4. Con riferimento all’individuazione degli elementi di percorso e della loro specifica valenza strutturale o tematica, definiti dal progetto di Piano, la strumentazione urbanistica locale dovrà prevedere un complesso di azioni mirate sia alla riorganizzazione fisica dei tracciati che alla definizione delle interrelazioni con le emergenze individuate e, più in generale, con lo stesso paesaggio agrario.
5. Più in particolare, si richiama parzialmente quanto già riportato nella “*Guida per la pianificazione in aree extraurbane nell’ambito del territorio del PTR Ovest Ticino*” (Regione Piemonte 1998):

“ ..... i tracciati se non configurati storicamente o invalsi nell’uso, dovranno essere individuati e definiti progettualmente prevedendo, cartograficamente e normativamente, quegli interventi che li rendano operativi e fruibili nel quadro del progetto complessivo del Piano ed in particolare:

- *la definizione sia funzionale che spaziale delle attestazioni del percorso stesso in relazione alla valenza assegnata ed alla consistenza degli elementi presenti con particolare riferimento alle connessioni di accessibilità;*
- *la definizione degli interventi di riorganizzazione del tracciato, ovvero la riorganizzazione di brani della rete viaria esistente, interventi di riconversione di tratti della rete viaria già in uso ma strutturalmente incompatibili per sovrapposizione funzionale o la individuazione di nuovi tracciati integrativi o sostitutivi.*
- *la previsione di adeguate fasce di rispetto che consentano la completa attuazione del progetto di piano con, ad esempio, l'impianto di alberate e/o filari o la connessione con aree a servizio del percorso stesso;*
- *la previsione di adeguate aree per la realizzazione di zone di sosta e parcheggio in corrispondenza di "coni visuali", particolarmente significativi per la fruizione del paesaggio agrario di riferimento, e di emergenze di particolare interesse, come, ad esempio, edifici, ponti, opere idrauliche, etc... ;*
- *la previsione di aree che consentano le interconnessioni con i corridoi ecologici o la costituzione ex-novo di detti corridoi in contiguità con il tracciato del percorso stesso;*
- *l'introduzione di specifici articolati normativi che consentano di tutelare, in relazione al percorso stesso, le emergenze minori con riferimento ai disposti dell'articolo 24 della LR 56/77 smi;*
- *'introduzione di specifici articolati normativi che consentano di contenere od uniformare gli elementi minori negli strip stradali, ripetitivi o incongrui, in diretto rapporto con il paesaggio agrario come, ad esempio, le piazzole di servizio e la cartellonistica pubblicitaria stradale;*
- *'introduzione di specifici articolati normativi che prescrivano la sistemazione a verde delle aree di risulta con tecniche di rinaturalizzazione automanutentive e relazionate allo specifico contesto di riferimento."*

6. La Provincia si riserva la facoltà di elaborare uno specifico *"Manuale di riferimento per la realizzazione dei percorsi e degli itinerari"* dettando specifici criteri di caratterizzazione dei sedimi (qualità e materiali dei manti di copertura, sezioni tipo ....) con l'accompagnamento di appositi schemi tipologici di approfondimento e di mirata contestualizzazione di quelli già allegati al PTR Ovest Ticino, in particolare quelli relativi alle strade campestri e quelli relativi alle "distanze minime" delle alberate dalle strade nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada.

### **Direttive**

7. I percorsi e gli itinerari così individuati, che si appoggiano sulla rete viaria minore a carattere rurale (vicinale, interpodereale e di servizio agli appezzamenti agricoli) con fondo realizzato con manto permeabile, in terra battuta e/o ghiaietto, con fossi laterali e piccole scarpate inerbite, debbono essere soggetti ad interventi di costante

manutenzione atti a prevenire eventuali condizioni di pericolosità e a consentirne la fruibilità in particolare ciclo-pedonale; inoltre:

- l'immediato intorno dei tracciati in prossimità di coni visuali e/o punti panoramici deve essere mantenuto libero da manufatti che ne possano precludere e/o alterare in maniera significativa la visuale;
- deve essere assolutamente vietato qualsiasi intervento che limiti e/o impedisca l'accessibilità pubblica al sistema dei percorsi e degli itinerari ed alle aree attrezzate e/o punti panoramici di pertinenza (come indicati al precedente art. 18).

8. La pianificazione urbanistica locale oltre ad essere tenuta all'individuazione della rete dei percorsi e degli itinerari ai sensi dei commi precedenti, dovrà specificare i parametri dimensionali e costruttivi dei tracciati (in rettilineo ed in curva) e delle relative aree di manovra e/o pertinenza, da applicare ad ogni intervento di riqualificazione o di nuova realizzazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- sezione tipo della carreggiata della viabilità minore in via generale non superiore a 4 ml al netto di eventuali limitrofe aree di servizio, con sezione minima della corsia di pista ciclabile attestata a 1,5 ml;
- sono da evitare le pavimentazioni in asfalto o in calcestruzzo, mentre sono ammesse le pavimentazioni che utilizzano inerte del luogo ("terre stabilizzate") al fine di integrarsi nel contesto cromatico preesistente;
- anche le eventuali opere di sostegno e contenimento vanno realizzate limitando al massimo l'utilizzo di calcestruzzo (in tal caso da schermare adeguatamente con arbusti/inerbimenti) privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

## **Titolo V**

# **FASE TRANSITORIA E GESTIONALE**

1. In tutta l'area interna al perimetro del Piano, a partire dalla data di adozione del progetto preliminare, è fatto divieto, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., di rilasciare titoli abilitativi edilizi per interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dal Piano stesso ed elencate in sede di delibera di adozione, come immediatamente prevalenti.
2. I provvedimenti sospensivi di cui sopra si applicano sino alla data di approvazione del Piano da parte del Consiglio Provinciale. In ogni caso, le sospensioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i., non potranno essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione del progetto preliminare.
3. Sono fatte comunque salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del Piano, salvo laddove diversamente specificato in ambito normativo del Piano stesso.
4. Qualsiasi tipo di variante ai piani regolatori comunali adottata dopo l'adozione del Piano deve comunque essere conforme alle presenti norme e rispettosa delle indicazioni cartografiche di cui alle Tavole di progetto: i Comuni interessati valutano la possibilità di rendere conformi ai contenuti del Piano anche gli strumenti urbanistici esecutivi da adottare successivamente all'adozione del Piano, per quanto concerne le norme che non sono già state poste in salvaguardia e/o non sono state dichiarate immediatamente prevalenti sulle discipline di livello comunale vigente.
5. I Comuni interessati dal Piano, entro due anni dalla sua approvazione, concludono l'iter di conformazione e di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alle previsioni del Piano, con atti di Variante, Revisione e/o nuovi PRGC formati ai sensi di legge, che debbono esplicitamente specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.
6. Il processo di formazione ed elaborazione degli atti di cui al comma precedente è avviato dai Comuni entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del Piano, così come concordato in sede di "Accordo di Pianificazione" già sottoscritto.
7. In ogni caso, nei sei mesi di cui sopra, i Comuni avviano una specifica "ricognizione tecnica" della propria strumentazione urbanistica vigente finalizzata a valutare il livello di adeguatezza e/o le modifiche da introdurre per rendersi conformi: qualora la ricognizione tecnica rilevasse un sufficiente livello di conformità che non comporta la necessità di avviare un iter di variante, la Provincia certifica tale circostanza mediante apposito "Parere di compatibilità territoriale" da esprimersi ai sensi dell'art. 1.7 del PTP vigente, sulla base degli elaborati di "ricognizione" proposti dal Comune interessato.

## L'Accordo di Pianificazione / gestione progettuale

1. Per addivenire nel più breve tempo possibile all'avvio del processo di attuazione concertata del Piano, la Provincia ed i Comuni interessati hanno sottoscritto uno specifico "Accordo di Pianificazione" che si propone quale atto di intesa per affermare i presupposti attuativi con modalità coordinate da parte di tutti i soggetti coinvolti, siano essi pubblici che privati.
2. In tal senso l'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 22/12/2005, si propone quale strumento di attuazione delle previsioni dello stesso P.T.P. vigente, e nella veste di strumento di legittimazione delle previsioni degli interventi, delle tutele e delle salvaguardie individuate dal percorso di elaborazione del Piano Paesistico: la stessa impostazione progettuale e normativa ha presupposto una forte condivisione da parte dei soggetti coinvolti per poter affermare una autorevolezza prescrittiva da non intendersi esclusivamente in termini esclusivamente impositivi.
3. Per tali ragioni i soggetti sottoscrittori dell'"Accordo" si sono impegnati comunque:  
*".... a definire attraverso incontri mirati con le Associazioni interessate (agricole e non) gli approfondimenti necessari per l'elaborazione del Piano anche per mettere a punto eventuali progetti settoriali specifici e/o eligibili per concorrere ad eventuali finanziamenti disposti dalla Comunità Europea (ad es. per la "manutenzione del paesaggio"....".*
4. In questa ottica il Piano ribadisce il ruolo di indirizzo, di approfondimento e di gestione finalizzata, proprio della "Commissione tecnico-scientifica" già costituita e che ha accompagnato il processo di elaborazione del Piano: in questa sede debbono essere rappresentati i soggetti principali deputati a concorrere all'attuazione dei contenuti del Piano la cui "condivisione" è condizione indispensabile per la "praticabilità" dei percorsi attuativi che può individuare la presente sezione dell'articolato normativo.
5. Anche la stessa attuazione del Piano dovrà essere accompagnata e supportata dall'attività della "Commissione Tecnica" ad hoc costituita, che dovrà comunque essere composta da non meno di:
  - 1 rappresentanti della Provincia di Novara
  - 1 rappresentante per ogni Comune interessato
  - 1 rappresentante per ciascuna Associazione di categoria Agricola
  - 1 rappresentante della Associazione Irrigazione Est Sesia
  - 1 rappresentante dell'Associazione "Amici del Parco della Battaglia"
  - 1 rappresentante della Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali.
6. La valorizzazione dell'attività agricola compatibile, lo sviluppo di attività agrituristiche accompagnate anche da attività "ricreative e del tempo libero" (sport e fruizione dell'area), individuano un percorso progettuale del Piano di definizione di un vero e

proprio “Parco Agricolo” periurbano, accessibile e fruibile nel pieno rispetto delle esigenze produttive agricole.

7. In tale ottica tra i compiti precipui da assegnare alle evoluzioni dell’Accordo di Pianificazione, e conseguentemente agli sviluppi anche tecnici adottabili in sede di Commissione tecnica, è da annoverare la definizione concertata di specifici “progetti attuativi” sui quali far convergere anche gli interessi degli utilizzatori dell’area (gli agricoltori), tra i quali in primo luogo:
  - linee progettuali ricadenti nei parametri di cui ai progetti UE “LIFE”;
  - integrazione e coordinamento dei diversi canali attivabili di finanziamento pubblico settoriale già esistenti (in particolare del Piano di Sviluppo Rurale),
  - istituzione di eventuali dotazioni finanziarie sovracomunali ove far convergere la “fiscalità” derivata dagli interventi di trasformazione dell’area, anche ai sensi dei contenuti del successivo articolo;
  - specifici accordi/intese/convenzioni con i soggetti e gli operatori privati.
  
8. Tra le azioni specifiche da sviluppare in sede di evoluzione dell’Accordo di Pianificazione, dovrà comunque essere prevista un’apposita sede di confronto concertativo permanente con le Associazioni di categoria Agricole indirizzato non solo a rendere operativi in termini gestionali i contenuti del Piano prevalentemente basati su “adesione volontaria”, ma anche per promuovere ed incentivare pratiche e tecniche agronomiche indirizzate ad una gestione sostenibile dell’attività primaria, in un’area ritenuta “sensibile” per la sua valenza paesistico-ambientale.
  
9. Fatte salve le competenze comunali nel merito della vigilanza su tutti gli interventi edificatori e/o di trasformazione d’uso dei suoli ai sensi della legislazione vigente, il Piano assegna alla stessa “Commissione Tecnica” dell’ Accordo di Pianificazione, il ruolo di vigilanza “attiva” in sede di promozione e valorizzazione tecnica e culturale da assumere non solo nei confronti degli Enti locali coinvolti, ma anche delle associazioni professionali coinvolte a vario titolo nella progettazione e gestione attuativa dei contenuti del Piano.
  
10. Si richiama inoltre che, ai sensi della legislazione vigente, è comunque sempre attivabile la prelazione da parte degli Enti locali di eventuali aree demaniali e/o militari presenti nel perimetro del Piano, da finalizzare alla realizzazione degli interventi complessivi di recupero e valorizzazione ambientale attuabili mediante la prevista rinaturalizzazione delle aree, alla ricostituzione della rete di connessione ecologica e/o ad interventi/programmi integrati di metodi sperimentali di agricoltura ecocompatibile.

## Fondo di Compensazione ed incentivi

---

1. Al fine di consentire migliori e più coordinate applicazioni dell'Indice di Compensazione (Ic) finalizzate alla realizzazione e/o al completamento di tratti unitari del sistema complessivo della Rete di connessione ecologica, in attuazione delle disposizioni in particolare di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10, nonché del comma 8 dell'art. 14, la Provincia di Novara può istituire uno specifico "Fondo di compensazione paesistica" in accordo con i Comuni interessati, ove far convergere le "quote" di impianti vegetali e/o aree umide non realizzabili in aree non nella disponibilità del titolare dell'intervento.
2. Con apposito "Atto di indirizzo e coordinamento", la Provincia stabilisce le modalità organizzative, anche logistiche, del Fondo di cui al comma 1: in tale sede andranno definite anche le eventuali modalità di "monetizzazione" delle quote derivanti dall'applicazione dell'Ic non attuabili direttamente, prevedendo nel valore economico da stabilirsi anche gli oneri di manutenzione e di attecchimento degli impianti, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8 dell'art. 10.
3. Le "quote", anche se monetizzate, vengono accorpate nel Fondo di cui al comma 1 ed acquisite/riscosse per il tramite dei Comuni, e possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione degli interventi di impianto della rete ecologica e di "rinaturalizzazione" previsti dal Piano, con modalità all'uopo coordinate a scala sovracomunale da parte della Provincia stessa.
4. In ogni caso, al fine di promuovere una coerente gestione dei suoli interessati dalla realizzazione di interventi della rete di connessione ecologica, di rinaturalizzazione e manutenzione dei corsi d'acqua, di interventi di riqualificazione paesistica, localizzati all'interno del presente Piano in aree di propria competenza, le Amministrazioni Comunali interessate possono istituire sul proprio bilancio un fondo, a cui comunque, con una quota da stabilirsi in sede di Accordo di Pianificazione, contribuisce la stessa Provincia di Novara.
5. Il fondo di cui al comma precedente deve essere esclusivamente destinato a finanziare gli interventi e le azioni sopra richiamate, mediante l'erogazione di incentivi da attribuire ai proprietari dei terreni compresi all'interno dell'area di Piano: la composizione di tale Fondo e le modalità di erogazione degli incentivi, sono da stabilire in apposito atto deliberativo approvato dai Comuni, sulla base di uno specifico "Atto di indirizzo e di coordinamento" assunto dalla Provincia per garantire modalità gestionali omogenee sul territorio del Piano.

1. Al fine di garantire la più compiuta realizzazione del progetto di Piano Paesistico, il percorso di approfondimento della fase gestionale ha elaborato una lista di indicatori urbanistici ed ambientali a supporto delle attività di monitoraggio previste dalla stessa procedura di Valutazione Ambientale Strategica condotta nel merito dei contenuti del Piano: una prima lista di massima degli indicatori è riportata al comma successivo.
2. Lista di massima degli indicatori:
  - Superficie annuale interessata da interventi di rinaturalizzazione e/o di compensazione ambientale;
  - Superficie annuale interessata da interventi di ripristino e creazione di nuove forme vegetali, in applicazione dell'indice (Ic);
  - Ampliamento in metri lineari della rete ciclopedonale;
  - Rapporto di permeabilità previsto per gli interventi autorizzati;
  - Numero di operazioni annuali autorizzate per il consolidamento delle scarpate degli appezzamenti a risaia;
  - Censimento delle aree degradate associato ad un indice di priorità degli interventi di recupero;
  - Censimento degli elementi "detrattori" delle visuali percettive;
  - Censimento del patrimonio architettonico e relativo stato di conservazione.
3. L'organizzazione operativa e tecnica delle attività di monitoraggio previste, comprensive di eventuali integrazioni alla lista degli indicatori di cui al comma precedente, verrà concordata con gli Enti Interessati dal presente Piano in sede della prevista "Commissione Tecnica" di cui al comma 5 dell'art. 22, nell'ambito della quale verranno svolte anche le attività di supervisione proprie della fase di monitoraggio dell'attuazione del Piano.